

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 112/01	Sentenza della Corte 20 marzo 2003 nella causa C-3/00: Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee («Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 95/2/CE — Impiego dei solfiti, dei nitriti e dei nitrati come additivi alimentari — Tutela della salute — Disposizioni nazionali più restrittive — Condizioni di applicazione dell'art. 95, n. 4, CE — Principio del contraddittorio»)	1
2003/C 112/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 marzo 2003 nella causa C-156/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee («Annullamento della decisione della Commissione C(2000) 485 def. — Sgravo di dazi all'importazione — Perfezionamento attivo — Mancanza di equivalenza tra prodotti comunitari e prodotti importati»)	1
2003/C 112/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 marzo 2003 nella causa C-187/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Hamburg): Helga Kutz-Bauer contro Freie und Hansestadt Hamburg («Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età — Direttiva 76/207/CEE — Discriminazione indiretta — Giustificazione oggettiva»)	2



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 112/04	Sentenza della Corte 20 marzo 2003 nella causa C-291/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de grande instance de Paris): LTJ Diffusion SA contro Sadas Vertbaudet SA («Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. a) — Nozione di segno identico al marchio — Uso dell'elemento distintivo del marchio con esclusione degli altri elementi — Uso di tutti gli elementi costituenti il marchio, ma con aggiunta di altri elementi)	3
2003/C 112/05	Sentenza della Corte 11 marzo 2003 nella causa C-40/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Ansul BV contro Ajax Brandbeveiliging BV («Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 12, n. 1 — Decadenza dei diritti del titolare di un marchio — Concetto di uso effettivo del marchio — Attività consistente nella manutenzione di prodotti già in commercio, con vendita di pezzi di ricambio e di accessori)	3
2003/C 112/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 marzo 2003 nella causa C-135/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/56/CE — Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali — Omessa trasposizione nel termine prescritto — Difficoltà di interpretazione)	4
2003/C 112/07	Sentenza della Corte 11 marzo 2003 nella causa C-186/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Stuttgart): Alexander Dory contro Bundesrepublik Deutschland («Mancata applicazione del diritto comunitario all'obbligo di leva — Parità di trattamento tra uomini e donne — Art. 2 della direttiva 76/207/CEE — Limitazione agli uomini dell'obbligo di leva in Germania — Inapplicabilità della direttiva)	4
2003/C 112/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 marzo 2003 nella causa C-229/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich): Susanne Müller («Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Termine minimo di conservazione — Art. 18»)	5
2003/C 112/09	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 marzo 2003 nella causa C-333/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/81/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)	5
2003/C 112/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 marzo 2003 nella causa C-378/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Zone di protezione speciale — Conservazione degli uccelli selvatici)	6
2003/C 112/11	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 marzo 2003 nella causa C-436/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/81/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)	6
2003/C 112/12	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 marzo 2003 nella causa C-143/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche»)	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 112/13	Causa C-50/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Rostock, con ordinanza 5 febbraio 2003, nel procedimento di verifica dell'aggiudicazione di appalti, 1) Simrad GmbH & Co. KG e 2) Kongsberg Simrad AS contro Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern	7
2003/C 112/14	Causa C-51/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Löbau, con ordinanza 21 ottobre 2002, nel procedimento penale contro la sig.ra Nicoleta Maria Georgescu	8
2003/C 112/15	Causa C-54/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, con ordinanza 29 gennaio 2003, nella causa Austroplant-Arzneimittel GesmbH contro Repubblica d'Austria	8
2003/C 112/16	Causa C-60/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Wolff & Müller GmbH & CO.KG contro José Filipe Pereira Félix	9
2003/C 112/17	Causa C-83/03: Ricorso del 26 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	9
2003/C 112/18	Causa C-85/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon, con ordinanza 27 aprile 2001, nella causa Anastasia Mavrona & Sia EE contro DELTA Etaireia Symmetochon A.E.	10
2003/C 112/19	Causa C-86/03: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2003	10
2003/C 112/20	Causa C-88/03: Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 27 febbraio 2003	11
2003/C 112/21	Causa C-92/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica del Portogallo, presentato il 28 febbraio 2003	12
2003/C 112/22	Causa C-103/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hagen, con ordinanza 11 febbraio 2003, nel procedimento in materia di iscrizioni nel Registro di commercio riguardante la ditta Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, interveniente: Hans-Jürgen Weske	13
2003/C 112/23	Causa C-108/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 7 marzo 2003	14
2003/C 112/24	Causa C-110/03: Ricorso del Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 2003	14
2003/C 112/25	Causa C-111/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentato il 12 marzo 2003	15



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 112/26	Causa C-112/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Grenoble, sezione competente per le materie commerciali, con ordinanza 20 febbraio 2003, nella causa Société financière et industrielle du Peloux già «Sodequip Isolation» contro Société Axa Belgium già Axa Royale Belge e a.	16
2003/C 112/27	Causa C-113/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 13 marzo 2003	16
2003/C 112/28	Causa C-115/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Prima Sezione Civile — con ordinanza 10 marzo 2003, nella causa Eco Eridania Srl contro Ministero dell'Ambiente e Presidenza del Consiglio dei Ministri ..	17
2003/C 112/29	Causa C-118/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 marzo 2003	17
2003/C 112/30	Causa C-119/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 18 marzo 2003	17
2003/C 112/31	Causa C-120/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna proposto il 18 marzo 2003	18
2003/C 112/32	Causa C-122/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 19 marzo 2003	18
2003/C 112/33	Causa C-123/03 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 7 gennaio 2003 nella causa T-135/02, Greencore Group plc/Commissione, proposto il 19 marzo 2003	19
2003/C 112/34	Causa C-125/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 20 marzo 2003	20
2003/C 112/35	Causa C-127/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Trendsoft (Irl) Ltd., presentato il 21 marzo 2003	20
2003/C 112/36	Causa C-137/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 26 marzo 2003	21
2003/C 112/37	Causa C-147/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica austriaca, proposto il 31 marzo 2003	21
2003/C 112/38	Causa C-150/03 P: Ricorso della sig.ra Chantal Hectors contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) nella causa T-181/01 tra la sig. ra C. Hectors e il Parlamento europeo, proposto il 2 aprile 2003	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 112/39	Causa C-151/03 P: Ricorso presentato dal sig. Karl L. Meyer il 2 aprile 2003 contro la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-333/01, K. Meyer contro Commissione delle Comunità europee	22
2003/C 112/40	Cancellazione dal ruolo della causa C-26/02	23
2003/C 112/41	Cancellazione dal ruolo della causa C-254/02	23
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 112/42	Assegnazione dei giudici alle sezioni	24
2003/C 112/43	Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2003 nella causa T-254/99: Maja Srl contro Commissione delle Comunità europee («Regolamento (CEE) n. 4028/86 — Contributo finanziario comunitario — Cessione dell'azienda — Esecuzione del progetto — Procedura intesa alla soppressione del contributo — Ricorso di annullamento»)	24
2003/C 112/44	Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2003 nella causa T-319/99: Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Servizio sanitario nazionale — Ritardi nei pagamenti delle fatture — Denuncia dei fornitori — Nozione di impresa»)	24
2003/C 112/45	Sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2003 nella causa T-20/00 OP, Commissione delle Comunità europee contro Ivo Camacho-Fernandes (Dipendenti — Malattia professionale — Irregolarità del parere della commissione medica — Opposizione ad un sentenza pronunciata in contumacia)	25
2003/C 112/46	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2003 nella causa T-56/00: Dole Fresh Fruit International Ltd contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Banane — Organizzazione comune dei mercati — Decisione 94/800/CE — Regolamento (CE) n. 478/95 — Regime delle licenze di esportazione — Ricorso per risarcimento danni»)	25
2003/C 112/47	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2003 nella causa T-57/00: Banan-Kompaniet AB e Skandinaviska Bananimporten AB contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Banane — Organizzazione comune dei mercati — Decisione 94/800/CE — Regolamento (CE) n. 478/95 — Regime delle licenze di esportazione — Ricorso per risarcimento danni»)	26
2003/C 112/48	Sentenza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 2003 nella causa T-183/00: Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea («Appalti pubblici di lavori — Inesistenza della decisione impugnata — Motivazione della decisione di aggiudicazione — Criteri di aggiudicazione — Ricorso di annullamento — Responsabilità extracontrattuale della Comunità»)	26



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 112/49	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2003 nella causa T-186/00: Conserve Italia Soc. Coop. rl contro Commissione delle Comunità europee («Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “Orientamento” — Soppressione di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio di proporzionalità — Motivazione»)	26
2003/C 112/50	Sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2003 nella causa T-329/00: Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Dazi doganali — Importazione di carne bovina proveniente dall'America del Sud — Art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Domanda di sgravio dei dazi all'importazione — Diritti della difesa — Situazione particolare»)	27
2003/C 112/51	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2003 nelle cause T-344/00 e T-345/00: CEVA Santé animale SA e Pharmacia Entreprises SA contro Commissione delle Comunità europee («Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Medicinali veterinari — Domanda di inclusione del “progesterone” nell'elenco delle sostanze per cui non risulta necessario stabilire un limite massimo di residui — Parere del comitato per i medicinali veterinari (CMV) — Riesame da parte del CMV — Omessa adozione da parte della Commissione di un progetto di misure — Ricorso in carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità della Comunità — Nesso di causalità — Sentenza interlocutoria»)	27
2003/C 112/52	Sentenza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 2003 nella causa T-4/01: Renco SpA contro Consiglio dell'Unione europea («Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Capitolato d'oneri — Criteri di aggiudicazione — Motivazione della decisione di aggiudicazione — Errori manifesti di valutazione — Responsabilità extracontrattuale della Comunità»)	28
2003/C 112/53	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2003 nella causa T-24/01, Claire Staelen contro Parlamento europeo (Funzionari — Concorso generale — Prove eliminatorie — Potere della giuria di discostarsi dalle soglie mimime di punti richiesti dal bando di concorso — Prove di natura comparativa — Ricevibilità)	28
2003/C 112/54	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2003 nella causa T-59/01, Albert Nardone contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso d'annullamento — Ex funzionario — Domanda di pensione per invalidità)	29
2003/C 112/55	Sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2003 nella causa T-61/01: Vendedurías de Armadores Reunidos, SA contro Commissione delle Comunità europee («Pesca — Contributo finanziario comunitario — Sospensione del contributo — Ricorso per risarcimento»)	29
2003/C 112/56	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2003 nella causa T-128/01: DaimlerChrysler Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchio figurativo — Rappresentazione di una calandra di veicolo — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio privo di carattere distintivo»)	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 112/57	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2003 nella causa T-145/01, Benito Latino contro Commissione delle Comunità europee (Funzionari — Malattia professionale — Regolarità del parere della commissione medica — Prova dell'origine professionale della malattia — Incertezza scientifica — Regolarità del procedimento prima del deferimento alla commissione medica)	30
2003/C 112/58	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2003 nella causa T-164/01, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità»)	30
2003/C 112/59	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2003 nella causa T-194/01: Unilever NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Forma di un prodotto per lavastoviglie — Pasticca ovoidale — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	30
2003/C 112/60	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2003 nella causa T-212/01: Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale — Aggravamento delle lesioni — Cumulo del capitale e dell'indennità previsti rispettivamente dagli artt. 12 e 14 della regolamentazione comune)	31
2003/C 112/61	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2003 nella causa T-237/01: Alcon Inc contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedura di annullamento — Vocabolo “BSS” — Art. 51 del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 — Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso — Artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94») ..	31
2003/C 112/62	Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2003 nella causa T-316/02, Marie Claude Girardot contro Commissione delle Comunità europee (Funzionari — Ricorso di annullamento — Diniego di ammissione alle prove di un concorso — Irregolarità del procedimento amministrativo preliminare — Irricevibilità manifesta del ricorso d'annullamento)	32
2003/C 112/63	Causa T-57/03: Ricorso della Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 20 febbraio 2003	32
2003/C 112/64	Causa T-68/03: Ricorso della società Olympic Airways contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 febbraio 2003	32
2003/C 112/65	Causa T-71/03: Ricorso della Tokay Carbon Co., Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003	33
2003/C 112/66	Causa T-72/03: Ricorso della Toyo Tanso Co., Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003	34



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 112/67	Causa T-75/03: Ricorso del BANCO COMERCIAL DOS AÇORES, SA contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 28 febbraio 2003	35
2003/C 112/68	Causa T-77/03: Ricorso di Feralpi Siderurgica S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2003	35
2003/C 112/69	Causa T-78/03: Ricorso della Haladjian Frères contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2003	36
2003/C 112/70	Causa T-79/03: Ricorso della società Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 febbraio 2003	36
2003/C 112/71	Causa T-81/03: Ricorso della Mast-Jägermeister AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 3 marzo 2003	37
2003/C 112/72	Causa T-82/03: Ricorso della Mast-Jägermeister AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni), proposto il 3 marzo 2003	37
2003/C 112/73	Causa T-84/03: Ricorso del sig. Maurizio Turco contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2003	38
2003/C 112/74	Causa T-86/03: Ricorso della società Holcim contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 marzo 2003	39
2003/C 112/75	Causa T-87/03: Ricorso della Intech EDM AG contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 marzo 2003	39
2003/C 112/76	Causa T-90/03: Ricorso della Fédération des Industries Condimentaires de France e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 marzo 2003	40
2003/C 112/77	Causa T-91/03: Ricorso della SGL Carbon AG contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 2003	41
2003/C 112/78	Causa T-92/03: Ricorso del sig. Luis Escobar Guerrero contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2003	42
2003/C 112/79	Causa T-93/03: Ricorso del sig. Spyros Konidaris contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2003	42
2003/C 112/80	Causa T-94/03: Ricorso di Ferriere Nord S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 marzo 2003	42



<u>Numero d'informazione</u>	<i>Sommario (segue)</i>	Pagina
2003/C 112/81	Causa T-95/03: Ricorso dell'Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 marzo 2003	43
2003/C 112/82	Causa T-96/03: Ricorso del sig. Manel Camós Grau contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 marzo 2003	44
2003/C 112/83	Causa T-97/03: Ricorso di Ferriera Valsabbia S.p.A. e Valsabbia Investimenti S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2003	45
2003/C 112/84	Causa T-98/03: Ricorso di Alfa Acciai S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2003	45
2003/C 112/85	Causa T-100/03: Ricorso della Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 marzo 2003	46
2003/C 112/86	Causa T-102/03: Ricorso del Centro Informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia — CIS — in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 marzo 2003	46
2003/C 112/87	Causa T-105/03: Ricorso della sig.ra Triantafyllia Dionyssopoulou contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 17 marzo 2003	47
2003/C 112/88	Causa T-106/03: Ricorso del sig. Hans Mc Auley contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 14 marzo 2003	47
2003/C 112/89	Cancellazione dal ruolo della causa T-100/99	48

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 112/90	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 101 del 26.4.2003	49
---------------	---	----

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

20 marzo 2003

nella causa C-3/00: Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 95/2/CE — Impiego dei solfiti, dei nitriti e dei nitrati come additivi alimentari — Tutela della salute — Disposizioni nazionali più restrittive — Condizioni di applicazione dell'art. 95, n. 4, CE — Principio del contraddittorio»)

(2003/C 112/01)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-3/00, Regno di Danimarca (agente: signor J. Molde) sostenuto da Repubblica d'Islanda (agente: signor H. S. Kristjánsson) e da Regno di Norvegia (agente: signora B. B. Ekeberg) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. Shotton e H. C. Støvlbæk), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 1999/830/CE, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca concernenti l'impiego di solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti alimentari (GU L 329, pag. 1), la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissechet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 1999/830/CE, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal Regno di

Danimarca concernenti l'impiego di solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti alimentari, è annullata nella parte in cui respinge le dette disposizioni nazionali per quanto riguarda l'impiego dei nitriti e dei nitrati nei prodotti alimentari.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- 4) La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 marzo 2003

nella causa C-156/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Annullamento della decisione della Commissione C(2000) 485 def. — Sgravio di dazi all'importazione — Perfezionamento attivo — Mancanza di equivalenza tra prodotti comunitari e prodotti importati»)

(2003/C 112/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-156/00, Regno dei Paesi Bassi (agente: inizialmente signor M. A. Fierstra, successivamente, da quest'ultimo

e dalla signora J. van Bakel) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori C. van der Hauwaert e R. Tricot), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2000, C(2000) 485 def., che ha stabilito, in un caso particolare, che una richiesta di sgravio dei dazi all'importazione, per un determinato importo, è irricevibile e che lo sgravio dei dazi all'importazione, per un altro importo, non è giustificato, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D. A. O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 23 febbraio 2000, C(2000) 485 def., che ha stabilito, in un caso particolare, che una richiesta di sgravio dei dazi all'importazione, per un determinato importo, è irricevibile e che lo sgravio dei dazi all'importazione, per un altro importo, non è giustificato, è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile, per l'ammontare di NLG 15 679 301,49, la domanda di sgravio dei dazi all'importazione presentata dalla Cargill BV e trasmessa alla Commissione delle Comunità europee dal Regno dei Paesi Bassi il 22 aprile 1999.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 marzo 2003

nella causa C-187/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Hamburg): Helga Kutz-Bauer contro Freie und Hansestadt Hamburg (¹)

(«Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età — Direttiva 76/207/CEE — Discriminazione indiretta — Giustificazione oggettiva»)

(2003/C 112/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-187/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Helga Kutz-Bauer e Freie und Hansestadt Hamburg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, e dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: signor A. Tizzano, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono interpretarsi nel senso che ostano ad una norma di un contratto collettivo per il pubblico impiego che consenta ai dipendenti di sesso maschile e di sesso femminile di fruire del lavoro a tempo parziale per motivi di età, qualora tale disposizione conceda il diritto ad un siffatto lavoro a tempo parziale solo fino alla data in cui si può far valere per la prima volta il diritto ad una pensione a tasso pieno in base al regime legale di assicurazione per la vecchiaia e qualora la categoria di persone che può ottenere una siffatta pensione all'età di 60 anni sia costituita quasi esclusivamente da donne, mentre la categoria che può ottenerla solo dall'età di 65 anni è costituita quasi esclusivamente da uomini, a meno che tale disposizione non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.*
- 2) *Qualora disposizioni legislative o di contratti collettivi creino una discriminazione in contrasto con la direttiva 76/207 e siano quindi incompatibili con questa, i giudici nazionali sono tenuti ad eliminare la suddetta discriminazione, con tutti i mezzi possibili, ed in particolare applicando le suddette disposizioni a favore delle categorie svantaggiate, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa, mediante contrattazione collettiva o altro procedimento.*

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

20 marzo 2003

nella causa C-291/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de grande instance de Paris): LTJ Diffusion SA contro Sadas Vertbaudet SA ⁽¹⁾

(«Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. a) — Nozione di segno identico al marchio — Uso dell'elemento distintivo del marchio con esclusione degli altri elementi — Uso di tutti gli elementi costituenti il marchio, ma con aggiunta di altri elementi»)

(2003/C 112/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-291/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance di Parigi (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra LTJ Diffusion SA e Sadas Vertbaudet SA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sig.ri M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sig.ri C. Gulmann e P. Jann, dalla sig.re F. Macken (relatrice) e N. Colneric, dai sig.ri S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: signor F. G. Jacobs, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che un segno è identico al marchio quando esso riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

(1) GU C 273 del 23.9.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

11 marzo 2003

nella causa C-40/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Ansul BV contro Ajax Brandbeveiliging BV ⁽¹⁾

(«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 12, n. 1 — Decadenza dei diritti del titolare di un marchio — Concetto di uso effettivo del marchio — Attività consistente nella manutenzione di prodotti già in commercio, con vendita di pezzi di ricambio e di accessori»)

(2003/C 112/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-40/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ansul BV e Ajax Brandbeveiliging BV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet e C. W. A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 11 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che si ha un «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. La circostanza che l'uso del marchio non riguardi merci offerte sul mercato ex novo, bensì prodotti già in commercio, non esclude di per sé che tale uso sia effettivo, qualora il detto marchio sia realmente utilizzato dal suo titolare per elementi che entrano nella

composizione o nella struttura di tali prodotti ovvero per merci o servizi che sono direttamente pertinenti ai prodotti già in commercio e puntano a soddisfare i bisogni della medesima clientela.

- 2) Spetta al giudice del rinvio, per la soluzione della controversia di cui è investito, trarre le conseguenze derivanti dal concetto di diritto comunitario di «uso effettivo» del marchio, quale interpretato dalla Corte nella risposta alla prima questione pregiudiziale.

(¹) GU C 95 del 24.3.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 marzo 2003

nella causa C-135/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/56/CE — Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali — Omessa trasposizione nel termine prescritto — Difficoltà di interpretazione»)

(2003/C 112/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-135/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Braun) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signor W.-D. Plessing e signora B. Muttelsee-Schön), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226, pag. 16), è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi del Trattato CE e della suddetta direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di quest'ultima.*

- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(¹) GU C 161 del 2.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

11 marzo 2003

nella causa C-186/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Stuttgart): Alexander Dory contro Bundesrepublik Deutschland (¹)

(«Mancata applicazione del diritto comunitario all'obbligo di leva — Parità di trattamento tra uomini e donne — Art. 2 della direttiva 76/207/CEE — Limitazione agli uomini dell'obbligo di leva in Germania — Inapplicabilità della direttiva»)

(2003/C 112/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-186/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Alexander Dory e Bundesrepublik Deutschland, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e, più in generale, sulla compatibilità con il diritto comunitario della limitazione agli uomini dell'obbligo di leva in Germania, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 11 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario non osta a che l'obbligo di leva sia riservato agli uomini.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 marzo 2003

nella causa C-229/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich): Susanne Müller⁽¹⁾

(«Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Termine minimo di conservazione — Art. 18»)

(2003/C 112/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-229/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Austria), nel procedimento dinanzi ad esso pendente contro Susanne Müller, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, non osta a una normativa nazionale la quale prevede, allorché sia scaduto il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare, che tale circostanza debba essere indicata in maniera chiara e comprensibile a tutti grazie ad una menzione specifica. Una normativa siffatta costituisce una disposizione nazionale non armonizzata, giustificata in ragione della repressione delle frodi, di cui all'art. 18, n. 2, della direttiva medesima.

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 marzo 2003

nella causa C-333/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/81/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)

(2003/C 112/09)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-333/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: signor N. Díaz Abdad), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente di Sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di questa direttiva.
- 2) Il regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 marzo 2003

nella causa C-378/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Zone di protezione speciale — Conservazione degli uccelli selvatici»)

(2003/C 112/10)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-378/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agenti: signori U. Leanza e M. Fiorilli), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 348 dell'8.12.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 marzo 2003

nella causa C-436/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/81/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)

(2003/C 112/11)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-436/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor H. van Lier) contro Regno del Belgio (agente: signor A. Snoecx), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), o, in ogni caso, non avendo comunicato queste disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di questa direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 17 del 19.1.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 marzo 2003

nella causa C-143/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche»)

(2003/C 112/12)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-143/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agenti: signori U. Leanza e M. Fiorilli), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato una normativa di recepimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), che

- esclude dall'ambito di applicazione delle norme relative alla valutazione dell'incidenza sull'ambiente i progetti, suscettibili di avere significative incidenze sui siti di importanza comunitaria, diversi da quelli elencati nella normativa italiana di recepimento delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale,
- non prevede l'applicabilità alle zone di protezione speciale dell'obbligo, per le autorità competenti dello Stato membro, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tali zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 92/43,
- non prevede l'applicabilità delle misure di conservazione di cui all'art. 6, n. 2, di tale direttiva ai siti di cui all'art. 5, n. 1, della medesima direttiva,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva stessa, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, avendo adottato una normativa di recepimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che*

- *esclude dall'ambito di applicazione delle norme relative alla valutazione dell'incidenza sull'ambiente i progetti, suscettibili di avere significative incidenze sui siti di importanza comunitaria, diversi da quelli elencati nella normativa italiana di recepimento delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale,*
- *non prevede l'applicabilità alle zone di protezione speciale dell'obbligo, per le autorità competenti dello Stato membro, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tali zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 92/43,*
- *non prevede l'applicabilità delle misure di conservazione di cui all'art. 6, n. 2, di tale direttiva ai siti di cui all'art. 5, n. 1, della medesima direttiva,*

è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva stessa.

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 144 del 15.6.2002.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Rostock, con ordinanza 5 febbraio 2003, nel procedimento di verifica dell'aggiudicazione di appalti, 1) Simrad GmbH & Co. KG e 2) Kongsberg Simrad AS contro Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern

(Causa C-50/03)

(2003/C 112/13)

Con ordinanza 5 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 febbraio 2003, nel procedimento di verifica dell'aggiudicazione di appalti, 1) Simrad GmbH & Co. KG e 2) Kongsberg Simrad AS contro Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, l'Oberlandesgericht Rostock ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se un accordo di modifica di un appalto pubblico di forniture concluso (fornitura di beni diversi da quelli originariamente previsti) rappresenti un appalto pubblico di forniture soggetto a bando di gara ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/36/CE⁽¹⁾, qualora

1. il valore dei beni interessati dall'accordo di modifica superi la soglia di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 93/36/CE e
2. per i beni interessati dall'accordo di modifica venga effettuata la sostituzione del fornitore e al contempo venga notevolmente modificata la specifica per tali beni.

(1) GUL 199 del 9.8.1993, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Löbau, con ordinanza 21 ottobre 2002, nel procedimento penale contro la sig.ra Nicoleta Maria Georgescu

(Causa C-51/03)

(2003/C 112/14)

Con ordinanza 21 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 febbraio 2003, nel procedimento penale contro la sig.ra Nicoleta Maria Georgescu, l'Amtsgericht Löbau ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione di interpretazione del regolamento del Consiglio dell'Unione europea 15 marzo 2001, n. 539⁽¹⁾:

Se il combinato disposto dell'art. 1, n. 2, e dell'art. 8, n. 2, nonché dell'allegato II del menzionato regolamento vada interpretato nel senso che i cittadini rumeni a decorrere dall'entrata in vigore del menzionato regolamento necessitano ancora solo per un periodo determinato di un visto all'ingresso e per un soggiorno non superiore a tre mesi negli Stati membri dell'Unione Europea.

(1) GUL 81 del 21.3.2001, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, con ordinanza 29 gennaio 2003, nella causa Austroplant-Arzneimittel GesmbH contro Repubblica d'Austria

(Causa C-54/03)

(2003/C 112/15)

Con ordinanza 29 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 febbraio 2003, nella causa Austroplant-Arzneimittel GesmbH contro Repubblica d'Austria, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) — indipendentemente dal meccanismo di tutela giuridica già censurato nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 27 novembre 2001, causa C-424/99⁽¹⁾ — debba interpretarsi nel senso che con la stessa confliggano le norme nazionali infra descritte.

Le relative norme nazionali di recepimento sono l'art. 31, n. 3, punto 12, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), nella versione di cui a BGBl I n. 99/2001 e la Verfahrensordnung für die Erstellung des Heilmittelverzeichnis gemäß § 31 Abs. 3 Z 12 ASVG (VOHMV), Soziale Sicherheit n. 11/98, del 27 novembre 1998, pag. 853, Amtliche Verlautbarung n. 104/1998.

2. In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1:

Se la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) sia talmente esatta, chiara e specifica da non lasciare alcun potere discrezionale al legislatore nazionale all'atto del recepimento nell'ordinamento nazionale.

3. In caso di soluzione affermativa alla questione sub 2:

Se la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) miri a conferire un diritto soggettivo alla ricorrente nella causa principale di cui trattasi.

4. In caso di soluzione negativa alla questione sub 2:

Se la Corte di giustizia delle Comunità europee — in considerazione del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale e dell'intera documentazione allegata, alla luce della sua giurisprudenza consacrata nella sentenza 26 marzo 1996, causa C-392/93, *British Telecommunications* ⁽²⁾ — disponga di tutte le informazioni necessarie al fine di risolvere la questione sul se le norme descritte rimangano nei limiti del potere discrezionale attribuito al legislatore nazionale dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) o se rimetta al giudice nazionale la responsabilità di risolvere tale questione.

⁽¹⁾ Racc. 2001 pag. I-9285.

⁽²⁾ Racc. 1996 pag. I-1631.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Wolff & Müller GmbH & CO.KG contro José Filipe Pereira Félix

(Causa C-60/03)

(2003/C 112/16)

Con ordinanza 6 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2003, nella causa Wolff & Müller GmbH & CO.KG contro José Filipe Pereira Félix, il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 49 CE (ex art. 59 Trattato CE) si opponga ad una normativa nazionale secondo la quale un imprenditore edile, che affida ad un altro imprenditore l'esecuzione di lavori edili, risponde, per le obbligazioni di questo imprenditore o di un subappaltatore al pagamento del salario minimo ad un lavoratore o al pagamento di contributi ad un ente comune alle parti del contratto collettivo, come un garante che ha rinunciato al beneficio d'escussione, quando il salario minimo ricomprende l'importo che deve essere pagato al lavoratore dopo la detrazione delle imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del lavoro o dei corrispondenti oneri per l'assicurazione sociale (salario netto), se la tutela del salario del lavoratore non è uno scopo primario della legge o solo secondario.

Ricorso del 26 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-83/03)

(2003/C 112/17)

Il 26 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Antonio Aresu e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, par. 2 della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella misura in cui non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un Porto turistico a Fossacesia (Chieti), progetto ricompreso nella lista di cui all'allegato II della direttiva stessa, avesse caratteristiche tali da richiedere l'effettuazione di una procedura di valutazione di impatto ambientale;
- b) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Le autorità italiane non hanno dato alla Commissione alcuna spiegazione per aver considerato che il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia (Chieti) non necessitasse di essere sottoposto ad una procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, par. 2, della direttiva 85/337/CEE.

Pertanto, non è evidente che le caratteristiche del progetto siano state considerate in riferimento al possibile impatto su fauna, flora e paesaggio. Il fatto che l'area interessata non sia stata proposta come Sito di Importanza Comunitaria è un ulteriore elemento per concludere che, al contrario, tali impatti avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Inoltre, il fatto che questa verifica sia stata effettuata dopo che la concessione edilizia era stata già accordata è un altro elemento in base al quale può dedursi che la procedura adottata è stata come minimo incoerente.

Ora, anche in assenza, ai sensi della suddetta direttiva, di linee guida e criteri per lo svolgimento delle verifiche al fine di accertare la necessità di svolgere o meno la valutazione di impatto ambientale in riferimento ad un determinato progetto, l'art. 4, par. 2, non può essere considerato come correttamente applicato ove la decisione di non sottoporre un progetto a tale procedura non sia ragionevolmente giustificata.

(¹) GU L 175, del 5 luglio 1985, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon, con ordinanza 27 aprile 2001, nella causa Anastasia Mavrona & Sia EE contro DELTA Etaireia Symmetochon A.E.

(Causa C-85/03)

(2003/C 112/18)

Con ordinanza 27 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 2003, nella causa Anastasia Mavrona & Sia EE contro DELTA Etaireia Symmetochon A.E., il Polymeles Protodikeio Athinon ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 86/635/CEE (¹), debba essere considerata agente commerciale anche la persona che, in qualità di intermediario indipendente, acquista a nome proprio merci presso il preponente, detrando dal prezzo d'acquisto la propria provvigione e successivamente vende tali merci a terzi, agendo tuttavia per conto del preponente.
- 2) In caso di risposta negativa, se la definizione di agente commerciale contenuta nel citato articolo si contrapponga alla figura professionale innanzi descritta (vale a dire alla persona che, in qualità di intermediario indipendente, acquista a nome proprio merci presso il preponente, detrando dal prezzo di acquisto la propria provvigione e successivamente vende tali merci a terzi, agendo tuttavia per conto del preponente) o se si tratti di una lacuna della fattispecie.
- 3) In caso vi sia una lacuna, se sia possibile, in base ai principi di equità, applicare per analogia la citata definizione di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva anche alla persona che, in qualità di intermediario indipendente, acquista a nome proprio merci presso il preponente, detrando dal prezzo di acquisto la propria provvigione e successivamente vende tali merci a terzi, agendo tuttavia per conto del preponente.

- 4) In caso di risposta negativa, se i giudici degli Stati membri possano estendere la nozione di agente commerciale anche alla figura professionale innanzi descritta, applicando analogicamente la propria legislazione nazionale, con la quale è stata recepita nell'ordinamento giuridico interno la citata direttiva, o se ciò sia vietato in quanto in contrasto con il principio di applicazione uniforme del diritto comunitario.

(¹) GU L 372 del 31 dicembre 1986, pag. 1.

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2003

(Causa C-86/03)

(2003/C 112/19)

Il 26 febbraio 2003 la Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra Ekaterini Samoni-Pandou e dal sig. Panaiotis Mylonopoulos, consiglieri giuridici presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 2475 def., sulla richiesta di deroga avanzata dalla Grecia per poter autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti dal tenore massimo di zolfo del 3 % in peso massa su parte del suo territorio (¹),
- 2) dichiarare la direttiva 1999/32/CE inapplicabile ai sensi dell'art. 241 del Trattato CEE, e
- 3) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dei diritti della difesa.
- Violazione del principio dell'effetto utile.
- Violazione del principio del legittimo affidamento.
- Violazione del principio di proporzionalità.
- Violazione dell'art. 252 CE.

(¹) GU L 4 del 9.1.2003, pag. 16.

Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 27 febbraio 2003

(Causa C-88/03)

(2003/C 112/20)

Il 27 febbraio 2003 la Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, dai sigg. J.L. da Cruz Vilaça e L.M. Romão, Advogados, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare il presente ricorso ammissibile;
- 2) dichiarare il presente ricorso fondato e, conseguentemente, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 dicembre 2002, C(2002) 4487 def. [Aiuto di Stato C 35/2002 (ex NN 10/2000) — Portogallo], relativa alla parte del regime che adatta il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione Autonoma delle Azzorre relativamente alle riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito, in quanto questa considera come aiuti di Stato le riduzioni delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche con domicilio fiscale nella Regione Autonoma delle Azzorre;
- 3) in subordine e senza pregiudizio di quanto sopra, dichiarare il presente ricorso fondato e annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato comune le riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito applicabili alle imprese che operano nel settore finanziario e ingiunge alla ricorrente di recuperare gli importi;
- 4) condannare la convenuta alle spese del presente procedimento, comprese quelle sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

- Errori di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE:
 - Erronea qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato per riferimento alla nozione di selettività territoriale:

Nelle circostanze costituzionali e legali dei rapporti tra lo Stato portoghese e le sue Regioni Autonome, l'analisi dell'elemento della selettività nel concetto di

aiuto non può avere necessariamente come contesto di riferimento la totalità del territorio dello Stato membro.

- Erronea qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato derivante dall'aver ignorato che le stesse sono giustificate dalla natura e dall'economia generale del sistema fiscale:

Il regime sancito dal decreto legislativo regionale n. 2/99/A relativo alle riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito delle persone fisiche e giuridiche non costituisce una misura di eccezione all'applicazione del sistema fiscale, bensì un adattamento che rientra tra i principi guida fondamentali del sistema fiscale portoghese, applicabile a tutti gli operatori economici che abbiano il domicilio fiscale nel territorio della Regione Autonoma delle Azzorre. Inoltre, costituisce il corollario di un sistema fiscale fondato su di una logica di redistribuzione che ha alla base la situazione speciale, estremamente periferica, della Regione Autonoma delle Azzorre, che la differenzia concretamente dalle altre porzioni del territorio nazionale, nonché i principi costituzionali dell'autonomia, della solidarietà e uguaglianza tra tutti i portoghesi.

- Motivazione insufficiente in relazione all'esistenza di turbative degli scambi commerciali intracomunitari e di restrizioni sensibili della concorrenza:

La decisione impugnata non è sufficientemente motivata in quanto non precisa né giustifica l'impatto delle riduzioni delle aliquote fiscali dell'IRS (Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares; imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'IRC (Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas; imposta sul reddito delle persone giuridiche) applicabili alle persone aventi domicilio fiscale nella Regione Autonoma delle Azzorre sugli scambi commerciali tra gli Stati membri né l'effetto sensibile di distorsione della concorrenza delle dette misure. Si limita ad affermare apoditticamente che, dal momento che una parte delle imprese esercita un'attività economica che è oggetto di commercio tra gli Stati membri, ne consegue, per un'oscura logica fatalista, che la condizione relativa all'incidenza sugli scambi commerciali risulta soddisfatta.

- Errore manifesto di valutazione dei presupposti di fatto dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE, a causa della violazione dei principi di buona amministrazione, uguaglianza e proporzionalità, e in contrasto con l'art. 299, n. 2, CE:

I costi addizionali di trasporti e rispettive infrastrutture, energia, sanità, educazione, industria e servizi risultanti dall'estrema perifericità e insularità oceanica della Regione Autonoma delle Azzorre incidono anche su tutte le imprese che operano nel settore finanziario. In tal modo, gli elevati costi di trasporto dei beni da e per il continente e tra le isole si riflettono altresì su questo tipo di attività, dal momento che molte attrezzature di cui le attività bancarie e assicurative necessitano non sono disponibili sul mercato locale, dovendo essere importate e, in certi casi, trasportate tra le diverse isole. D'altra parte, stante l'enorme carenza di tecnici e lavoratori qualificati nella Regione Autonoma delle Azzorre e i problemi che il sistema educativo azzorriano si trova a dover affrontare, determinati servizi specializzati di cui una banca abbia eventualmente bisogno non sono offerti nella Regione. Devono quindi essere prestati da tecnici provenienti dal continente (manutenzione di attrezzature, audit e consulenza, formatori per azioni di formazione, ecc.). In tali casi, è evidente che chi si avvale di tali tecnici finisce per sopportare i costi di trasporto aereo, alloggio, indennità giornaliera. Allo stesso modo, le carenze nel settore dell'istruzione e la mancanza di tecnici specializzati qualificati nella Regione si riflettono nella scarsità dell'offerta di azioni di formazione mirate e l'unica alternativa rimane la dislocazione dei lavoratori sul continente. Ora, le imprese che operano al di fuori del settore finanziario sono per la maggior parte piccole e medie imprese che operano sul e per il mercato locale, con stabilimenti o impianti solo su un'isola. Evidentemente, i costi addizionali risultanti dall'«effetto specifico della realtà delle Azzorre» incidono su di loro in misura molto minore rispetto a istituti bancari o assicurativi che dispongono di strutture geograficamente sparse tra le varie isole. Inoltre, il ritardo economico della Regione e il reddito inferiore e il potere di acquisto della sua popolazione penalizzano maggiormente questo tipo di attività.

Non avendo tenuto in considerazione gli elementi risultanti dallo studio precedentemente presentato in un caso di aiuti di Stato relativi alla Regione Autonoma di Madera e la rispettiva correlazione con tutti i costi addizionali quantificati ed enunciati e direttamente risultanti dalle carenze di natura strutturale della Regione Autonoma delle Azzorre per quanto riguarda anche le imprese che ivi operano nel settore finanziario, la convenuta ha violato manifestamente il principio di buona amministrazione.

Per le stesse ragioni, la decisione impugnata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto discrimina in maniera flagrante le imprese che operano nel settore finanziario, sulle quali incide, in misura pari o superiore alle altre, l'«effetto specifico della realtà Azzorre».

Inoltre, la convenuta ha violato il principio di proporzionalità, in quanto, di fronte alla facile constatazione dell'esistenza di una situazione assolutamente analoga in relazione ai detti costi strutturali per il caso delle imprese della Regione che operano nel settore finanziario, avrebbe dovuto considerare parimenti compatibili con il mercato comune le riduzioni delle aliquote fiscali applicabili alle imprese che operano nel settore finanziario, analogamente e negli stessi termini di quanto fatto per le imprese che non operano nel settore finanziario.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica del Portogallo, presentato il 28 febbraio 2003

(Causa C-92/03)

(2003/C 112/21)

Il 28 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Caeiros e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica del Portogallo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica del Portogallo, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché venisse data priorità all'eliminazione degli oli usati mediante rigenerazione, malgrado l'insussistenza di ostacoli tecnici, economici e organizzativi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE (1), concernente l'eliminazione degli oli usati, nel testo di cui alla direttiva 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (2);
2. condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nessuna delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative indicate dalle autorità portoghesi quali strumenti di trasposizione della direttiva 75/439/CEE darebbero priorità all'eliminazione degli oli usati mediante rigenerazione. Le autorità portoghesi stesse avrebbero confermato che, a distanza di 12 anni dalla scadenza fissata dalla direttiva 87/101/CEE non avrebbero ancora emanato i provvedimenti necessari al fine di realizzare tale priorità.

La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalle autorità portoghesi, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93⁽³⁾ consentirebbe alle autorità competenti di vietare l'esportazione di oli usati destinati ad utilizzazione ai fini della produzione di energia (combustione ordinaria con recupero di energia).

Quanto agli impedimenti di ordine economico che, a parere del governo portoghese, non consentirebbero di dare la priorità nell'eliminazione degli oli usati alla rigenerazione di tali residui, sussisterebbe una contraddizione tra i quantitativi di oli usati che, secondo i dati forniti dalle autorità portoghesi e dagli operatori economici, sarebbero annualmente disponibili, al fine di garantire il funzionamento di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati in Portogallo. Anche qualora le autorità portoghesi potessero dimostrare che il limite minimo di redditività economica ai fini della realizzazione di uno stabilimento di rigenerazione fosse pari a 60 000 — 80 000 tonnellate di oli usati annualmente disponibili, occorrerebbe tener presente, in ogni caso, che le carenze nei controlli della destinazione degli oli usati e nella raccolta degli oli medesimo (secondo le autorità portoghesi, nel 1999 la percentuale di raccolta sarebbe stata pari al 60 %) contribuirebbero in modo decisivo ad impedire la realizzazione dei presupposti necessari per attribuire priorità all'eliminazione mediante rigenerazione e, in particolare, alla realizzazione in Portogallo di un impianto di rigenerazione.

Infine, per quanto attiene alla pretesa difficoltà nel reperire investitori privati disposti a far fronte agli elevati investimenti necessari per la realizzazione di uno stabilimento di rigenerazione, le autorità portoghesi ben potrebbero disporre, inter alia, un incentivo sotto forma di versamento di un contributo a sostegno della rigenerazione, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 75/439/CEE, nel testo di cui alla direttiva 87/101/CEE.

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

(2) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 43.

(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hagen, con ordinanza 11 febbraio 2003, nel procedimento in materia di iscrizioni nel Registro di commercio riguardante la ditta Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, interveniente: Hans-Jürgen Weske

(Causa C-103/03)

(2003/C 112/22)

Con ordinanza 11 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 marzo 2003, nel procedimento in materia di

iscrizioni nel Registro di commercio riguardante la ditta Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, interveniente: Hans-Jürgen Weske, il Landgericht Hagen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, ai fini dell'adozione della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE⁽¹⁾, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (KapCoRiLi), la Comunità europea potesse assumere a fondamento l'art. 54, nn. 1 e, in combinato disposto, 3, lett. g), del Trattato CE, sebbene la detta direttiva conferisca diritti di accesso anche a terzi che non necessitano di tutela.
- 2) Se la direttiva 90/605/CEE, in combinazione con l'art. 47 della direttiva 78/660/CEE, sia compatibile con il diritto fondamentale al libero esercizio delle attività lavorative riconosciuto dall'ordinamento comunitario, nella misura in cui, per effetto della normativa predetta, le società in accomandita semplice (KG) nelle quali il socio personalmente responsabile sia una società a responsabilità limitata (GmbH) [cd. GmbH & Co. KG] vengono obbligate a rendere pubblico il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, e ciò in particolare senza alcuna limitazione della cerchia dei soggetti titolari di un diritto di accesso a tali documenti.
- 3) Se la direttiva 90/605/CEE, in combinazione con l'art. 47 della direttiva 78/660/CEE, sia compatibile con i diritti fondamentali alla libertà di stampa e di diffusione radiotelevisiva riconosciuti dall'ordinamento comunitario, nella misura in cui, per effetto della normativa predetta, le società in accomandita semplice nelle quali il socio personalmente responsabile sia una società a responsabilità limitata e che operino nel settore della stampa e dell'editoria e/o nel settore dell'emittenza radiotelevisiva vengono obbligate a rendere pubblico il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, e ciò in particolare senza alcuna limitazione della cerchia dei soggetti titolari di un diritto di accesso a tali documenti.
- 4) Se la direttiva 90/605/CEE sia compatibile con il principio generale di uguaglianza, nella misura in cui essa porta a trattare in modo meno favorevole le società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una società a responsabilità limitata (GmbH & Co. KG) rispetto alle società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una persona fisica, sebbene i creditori di una GmbH & Co. KG, in virtù degli obblighi di pubblicazione incombenti alle società a responsabilità limitata, siano tutelati meglio dei creditori di una società in accomandita semplice, il cui socio accomandatario, in quanto persona fisica, non soggiace ad alcun obbligo di pubblicazione.

(1) GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 7 marzo 2003

(Causa C-108/03)

(2003/C 112/23)

Il 7 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Carmel O'Reilly, consigliere giuridico e dal sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della medesima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, trattando i cittadini di altri Stati membri residenti in Spagna, per quanto riguarda la gravità delle infrazioni e la gradazione delle ammende per inadempimento ai termini delle disposizioni relative ai permessi di soggiorno, in modo sproporzionatamente diverso rispetto ai cittadini spagnoli quando commettono infrazioni paragonabili per quanto riguarda gli obblighi di ottenere o rinnovare i documenti nazionali di identità, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 39, 43 e 49 del trattato CE, dell'art. 4, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE⁽¹⁾, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, e dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE⁽²⁾, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.
- condannare alle spese il Regno di Spagna

Motivi e principali argomenti

L'inadempimento alle disposizioni relative ai permessi di soggiorno — il non presentare i documenti richiesti, il non chiedere o rinnovare i permessi — può essere oggetto di sanzioni, sempre che l'importo dell'ammenda non sia sproporzionato alla gravità dell'infrazione. Anche se la Commissione riconosce che la situazione del non cittadino, per quanto riguarda il permesso di soggiorno, e quella del cittadino, per quanto riguarda il documento d'identità, non sono identiche, non per questo è meno evidente, secondo la Commissione, che la Corte di giustizia ha considerato tali due situazioni per giungere alla nozione di paragonabilità delle sanzioni (v. sentenza 30 aprile 1998, causa C-24/97, Commissione/Germania). La Commissione censura che per un ritardo di fino a tre mesi nella richiesta del permesso di soggiorno, il non cittadino può essere assoggettato ad un'ammenda massima di

ESP 50 000, mentre nel caso di un cittadino che non chiede in tempo il suo documento d'identità, l'ammenda è di ESP 50 per ogni mese di ritardo. Ricorda rapidamente anche alcune denunce che hanno dato luogo al parere motivato e al presente ricorso che, a suo avviso, dimostra molto chiaramente la differenza tra la gradazione delle pene e la loro natura sproporzionata.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13; SEE: capitolo 5, tomo 1, pag. 88.

⁽²⁾ GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14; SEE: capitolo 6, tomo 1, pag. 132.

Ricorso del Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 2003

(Causa C-110/03)

(2003/C 112/24)

Il 10 marzo 2003, il Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il Regno del Belgio conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- dichiarare all'occorrenza inapplicabile, ai sensi dell'art. 241 del Trattato CE, il regolamento del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, a titolo di fondamento normativo del regolamento impugnato;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 994/98 (in prosieguo: il «regolamento di delega»). Infatti, il regolamento (CE) della Commissione n. 2204/2002 (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), non rispetterebbe il regolamento di delega nella parte in cui non realizzerebbe alcuno degli obiettivi di trasparenza e di certezza del diritto perseguiti dal regolamento di delega. Il regolamento impugnato non sarebbe anzitutto chiaro quanto alle fattispecie alle quali si applicherebbe, in considerazione dell'esistenza parallela di linee guida e di orientamenti che la Commissione potrebbe applicare simultaneamente agli aiuti all'occupazione. In secondo luogo, il regolamento impugnato non sarebbe nemmeno chiaro quanto alle norme stesse ivi contenute. Infine, la mancanza di chiarezza riguarderebbe anche i provvedimenti rientranti nella sfera d'applicazione dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE per i quali l'applicazione del regolamento costituisce necessario presupposto. Infatti, il regolamento impugnato sembra dover trovare applicazione anche nei confronti di misure generali, vale a dire misure generali adottate a livello regionale, mentre misure di tal genere avrebbero dovuto essere escluse d'ufficio dalla sfera d'applicazione dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE.
- violazione del principio di sussidiarietà, in quanto non si sarebbe tenuto conto della struttura costituzionale del Belgio, ragion per cui ogni singola azione di un'autorità regionale, esclusivamente competente nel settore dell'occupazione, sarebbe stata considerata specifica e, conseguentemente, ricompresa nella sfera d'applicazione del regolamento impugnato.
- violazione del principio di non discriminazione, in quanto sarebbero stati mantenuti i regimi di aiuti precedenti già autorizzati, introducendo peraltro al tempo stesso un regime nettamente più severo per i nuovi aiuti; lasciando sussistere, in tal modo, due regimi in parallelo diametralmente diversi, operanti a seconda della data di attuazione dell'aiuto, il regolamento impugnato produrrebbe parimenti una violazione del principio di non discriminazione, che costituirebbe un principio generale di diritto da rispettare, in linea generale, nell'attuazione della politica dell'amministrazione comunitaria e, in particolare, in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. Lasciando intatti i regimi di aiuti precedentemente autorizzati, il regolamento impugnato creerebbe pertanto una discriminazione tra le imprese che beneficerebbero degli aiuti concessi sulla base dei regimi precedenti e le altre che, per effetto del nuovo regime, riceveranno necessariamente aiuti più esigui.
- violazione del principio di proporzionalità, in quanto tale mancanza di trasparenza, di chiarezza e di coerenza del testo legislativo renderebbe difficile, per non dire impossibile agli Stati membri l'attuazione di una vera politica dell'occupazione.

Il Regno del Belgio si chiede, infine, se il regolamento impugnato non debba essere annullato per violazione del Trattato, essendo il regolamento basato su un erroneo fondamento normativo. Infatti, il Trattato prevede un fondamento normativo specifico per l'azione della Comunità nel settore dell'occupazione. Considerato che il regolamento di delega del Consiglio consentiva di delegare alla Commissione il potere di attuare azioni nel settore dell'occupazione, tale regolamento dovrebbe essere parimenti dichiarato illegittimo, ponendosi in contraddizione con le disposizioni del Trattato di Amsterdam che non consentono tale delega di poteri per mezzo di un regolamento del Consiglio.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentato il 12 marzo 2003

(Causa C-111/03)

(2003/C 112/25)

Il 12 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. A. Borders, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Svezia, mantenendo un sistema di previa dichiarazione e di controllo sanitario degli importatori di taluni prodotti alimentari di origine animale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾;
2. condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa svedese in materia di previa dichiarazione obbligatoria (Livsmedelsverkets kungörelse del 25 dicembre 1998, SLV FS 1998:39) è in contrasto con l'obiettivo della direttiva 89/662 nella parte in cui i controlli veterinari e di altro genere effettuati in altri Stati membri non vengono riconosciuti. È vero che la direttiva 89/662 consente di effettuare controlli a campione, ma tale possibilità non può essere invocata da uno Stato membro per controllare l'effettiva applicazione di un'altra normativa da parte degli altri Stati membri. L'art. 3 della direttiva 89/662 dispone che, oltre ai controlli veterinari ufficiali degli stabilimenti di origine, le autorità competenti possono procedere a regolari controlli degli stabilimenti al fine di verificare che i prodotti rispondano ai requisiti comunitari ovvero a quelli dello Stato membro di destinazione. Peraltro, l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/662 dispone che i prodotti sono esclusi dalla libera circolazione ove non rispondano ai requisiti di etichettatura e di documenti di accompagnamento.

La Svezia ha osservato che l'obbligo di previa dichiarazione previsto dalla propria normativa sarebbe necessario per garantire l'attuazione di strumenti di protezione speciali contro le salmonellosi all'atto dell'introduzione di taluni prodotti animali in Svezia. A tale riguardo, la Commissione ha rilevato che la direttiva 89/662 offre a tutti gli Stati membri strumenti sufficienti per adottare tutte le misure necessarie qualora da un controllo a campione risulti un'infrazione alle norme comunitarie. In tal senso, l'art. 8, n. 1, della direttiva prevede la procedura da applicare quando lo Stato di destinazione rilevi infrazioni.

(¹) GUL 395, pag. 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Grenoble, sezione competente per le materie commerciali, con ordinanza 20 febbraio 2003, nella causa Société financière et industrielle du Peloux già «Sodequip Isolation» contro Société Axa Belgium già Axa Royale Belge e a.

(Causa C-112/03)

(2003/C 112/26)

Con ordinanza 20 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 marzo 2003, nella causa Société financière et

industrielle du Peloux già «Sodequip Isolation» contro Société Axa Belgium già Axa Royale Belge e a, la Cour d'appel de Grenoble, sezione competente per le materie commerciali, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'assicurato beneficiario di un contratto d'assicurazione per conto [di chi spetta], concluso tra un contraente dell'assicurazione (sottoscrittore) e un assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato membro, possa essere vincolato dalla clausola che attribuisce competenza alle autorità giurisdizionali di detto Stato, quando l'assicurato non abbia personalmente approvato tale clausola, il danno si sia verificato in un altro Stato membro, e l'assicurato abbia altresì citato, dinanzi ad un'autorità giurisdizionale di quest'ultimo Stato, assicuratori aventi domicilio nello stesso.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 13 marzo 2003

(Causa C-113/03)

(2003/C 112/27)

Il 13 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Ch. Giolitto e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo assicurato che la portabilità dei numeri non geografici sia disponibile al più tardi il 1° gennaio 2000, come previsto dall'art. 12, n. 5, della direttiva 97/33/CE (¹), modificata dall'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore (²) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Francia era tenuta a trasporre ed applicare la disposizione indicata nelle conclusioni a partire dal 1° gennaio 2000. Dalle risposte fornite dalle autorità francesi risulta che, ad eccezione dei numeri gratuiti («numeri verdi») e dei numeri a costo ripartito, gli altri numeri non geografici non sono coperti dai provvedimenti adottati.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), GU L 199 del 27.7.1997, pag. 32.

(²) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Prima Sezione Civile — con ordinanza 10 marzo 2003, nella causa Eco Eridania Srl contro Ministero dell'Ambiente e Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-115/03)

(2003/C 112/28)

Con ordinanza 10 marzo 2003, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 17 marzo 2003, nella causa Eco Eridania Srl contro Ministero dell'Ambiente e Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Genova — Prima Sezione Civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli obblighi previsti dall'art. 4 della direttiva 91/689/CEE (¹) abbiano come destinatari tutti i produttori di rifiuti pericolosi (fra cui gli studi medico-dentistici ed odontoiatrici) o soltanto i produttori di rifiuti pericolosi la cui attività sia organizzata in forma di impresa o di ente.

(¹) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 marzo 2003

(Causa C-118/03)

(2003/C 112/29)

Il 17 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Ulrich Wölker, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee e dal sig. Hans Støvlbæk, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/37/CE (¹) che modifica il capitolo VI bis — Farmacovigilanza — della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva medesima;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto dal 5 dicembre 2001.

(¹) GU L 139 del 10.7.2000, pag. 25.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 18 marzo 2003

(Causa C-119/03)

(2003/C 112/30)

Il 18 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché alla trasparenza finanziaria in talune imprese⁽¹⁾ e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Francia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione è scaduto il 31 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GUL 193 del 29 luglio 2000, pag. 78.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna proposto il 18 marzo 2003

(Causa C-120/03)

(2003/C 112/31)

Il 18 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. J. L. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per l'attuazione della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2001.

⁽¹⁾ GUL 289 del 28.10.1998, pag. 28.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 19 marzo 2003

(Causa C-122/03)

(2003/C 112/32)

Il 19 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbaek e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che imponendo, ai sensi dell'art. R. 5142-15 del Code de la santé publique (Codice francese della sanità pubblica), agli operatori economici importatori o distributori sul territorio francese di medicinali già oggetto di autorizzazione all'immissione sul mercato francese o comunitario, l'obbligo di presentazione, a prima richiesta delle autorità di controllo, o di una copia certificata conforme rilasciata dall'Agence française de sécurité sanitaire de santé (Agenzia francese di sicurezza sanitaria dei prodotti sanitari; in prosieguo: l'«AFSSPS») dell'autorizzazione all'immissione sul mercato francese ovvero della registrazione del medicinale, o di un documento rilasciato dall'AFSSPS attestante che il medicinale importato abbia ottenuto un'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata dalla Comunità europea, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28 del Trattato CE;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto attiene all'importazione in Francia di prodotti farmaceutici già oggetto di autorizzazione all'immissione sul mercato francese o comunitario, l'art. R. 5142-15 del Codice francese della sanità pubblica esige la presentazione, a richiesta degli agenti doganali, o di una copia certificata conforme dell'autorizzazione all'immissione sul mercato ovvero della registrazione del medicinale, o di un documento attestante che il medicinale importato abbia ottenuto l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata dalla Comunità europea, documenti entrambi rilasciati dall'AFSSPS.

Gli effetti di tale disposizione per gli operatori economici che intendono importare e distribuire prodotti farmaceutici in Francia possono essere così riassunti: da un lato, tali operatori si trovano di fronte all'imposizione di formalità, spese e tempi di una procedura di rilascio che devono obbligatoriamente seguire, a pena di sanzioni, sino alla sua conclusione; dall'altro, i detti operatori sono obbligati ad essere costantemente in possesso di documenti potenzialmente numerosi e voluminosi.

La Commissione ritiene, conseguentemente, che l'art. R. 5142-15 del Codice francese della sanità pubblica sia idoneo ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario, costituendo pertanto una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 28 del Trattato CE.

La normativa francese sarebbe discriminatoria e non potrebbe essere quindi giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati dall'art. 30 del Trattato CE.

Tuttavia, anche a voler prescindere da tale carattere discriminatorio, si dovrebbe necessariamente rilevare l'assenza di qualsiasi giustificazione del provvedimento contestato. Infatti, nel mercato interno, la semplice provenienza estera di un prodotto comunitario non può far sorgere il sospetto di non conformità a tal riguardo.

Anche ammesso che tale provvedimento abbia potuto essere ispirato ad una finalità di tutela della salute e della vita delle persone, l'obiettivo della verifica dell'esistenza di un'autorizzazione all'immissione sul mercato potrebbe essere raggiunto in modo parimenti efficace per mezzo di un sistema che implichi minore ostacolo per gli scambi intracomunitari, ad esempio sulla base di un sistema fondato sul controllo dei numeri di autorizzazione all'immissione sul mercato riportati sulle confezioni esterne dei medicinali.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 7 gennaio 2003 nella causa T-135/02 ⁽¹⁾, Grencore Group plc/Commissione, proposto il 19 marzo 2003

(Causa C-123/03 P)

(2003/C 112/33)

Il 19 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 7 gennaio 2003, nella causa T-135/02, Grencore Group plc/Commissione.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza 7 gennaio 2003 e dichiarare irricevibile il ricorso,
- condannare la Grencore Group plc a pagare le spese del giudizio di primo grado e d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nell'agosto 1997 la Irish Sugar ha ottemperato alla decisione della Commissione 14 maggio 1997, 97/624/CE, pagando l'ammenda ivi inflitta. In seguito il Tribunale di primo grado, con sentenza 7 ottobre 1999, ha ridotto tale ammenda. Nel comunicare i dati relativi al suo conto bancario per il rimborso della parte dell'ammenda indebitamente corrisposta, la Grencore (società madre della Irish Sugar) ha chiesto anche la conferma del pagamento degli interessi. Il 4 gennaio 2000 la Commissione ha rimborsato l'importo principale senza gli interessi, respingendo quindi, dal suo punto di vista, la richiesta degli interessi.

La Grencore ha reagito solo dopo che è stata pronunciata la sentenza 10 ottobre 2001, causa T-171/99, «Corus», con cui il Tribunale ha statuito che la Commissione doveva pagare gli interessi relativi a un'ammenda indebitamente pagata. Il 1° novembre 2001, circa due anni dopo il rimborso della parte dell'ammenda indebitamente corrisposta, la Grencore, richiamando la sentenza «Corus», ha chiesto il pagamento degli interessi relativi all'importo dell'ammenda rimborsato. Con lettera 11 febbraio 2002 il contabile della Commissione ha comunicato alla Grencore, quando il 27 gennaio 1999 ha chiesto il pagamento degli interessi sull'importo dell'ammenda indebitamente versato, che la Commissione rimborsava solamente la somma principale e, perciò, già a quella data, aveva rifiutato di pagare gli interessi.

Dinanzi al Tribunale la Commissione ha eccepito l'illegittimità del ricorso affermando che la lettera 11 febbraio 2002 non aveva prodotto effetti giuridici nei confronti della ricorrente. La Commissione ha sostenuto che la lettera informava semplicemente la Grencore che quest'ultima non aveva impugnato la decisione della Commissione 4 gennaio 2000 di non pagare gli interessi e quindi non poteva impugnarla ora, sulla base di una sentenza in favore di un'altra impresa in un diverso procedimento davanti alla Corte.

La Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere l'eccezione di irricevibilità. A suo giudizio, il Tribunale ha violato l'art. 230 CE nel dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento contro un atto non impugnabile, in quanto esso non produce effetti giuridici per la ricorrente. Secondo la Commissione, la lettera 11 febbraio 2002 costituisce una mera informativa che comunicava alla Grencore che avrebbe dovuto impugnare la decisione 4 gennaio 2000 di rifiuto del pagamento degli interessi. Essa non ha nessun effetto giuridico nei confronti della ricorrente in quanto la Commissione non prende o non riprende in esame il suo diritto al pagamento degli interessi. Inoltre, non sussistono nuovi elementi sostanziali che avrebbero dovuto indurre la Commissione a riesaminare la sua posizione iniziale.

⁽¹⁾ GU C 169 del 13.7.2002, pag. 38.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 20 marzo 2003**(Causa C-125/03)**

(2003/C 112/34)

Il 20 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania. Rappresentante: sig. Klaus Wiedner, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, poiché gli appalti per lo smaltimento dei rifiuti conclusi dalle città di Lüdinghausen e di Olfen, nonché dai comuni di Nordkirchen, Senden e Ascheberg sono stati aggiudicati senza aver osservato le norme di pubblicazione contenute nell'art. 8, in combinato disposto con gli artt. 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva 92/50⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva, e
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La convenuta ha ammesso le violazioni contestate e affermato di voler, in futuro, aggiudicare i servizi di smaltimento dei rifiuti conformemente alle disposizioni comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, tuttavia non ha intrapreso nessuna iniziativa per porre fine agli appalti in vigore fino al 31 dicembre 2003.

La stessa non ritiene neppure che una cessazione degli appalti sia impossibile in base al diritto tedesco. Essa si limita ad osservare che una cessazione anticipata degli appalti potrebbe originare diritti di risarcimento danni. D'altronde, proprio il fatto che i committenti debbano tenere conto anche di eventuali risarcimenti danni giova all'efficacia delle disposizioni comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti pubblici.

L'obbligo di porre fine a violazioni del diritto comunitario sull'aggiudicazione degli appalti pubblici anche tramite la cessazione di appalti già aggiudicati non può essere posto in discussione neanche dall'art. 2, n. 6, della direttiva 89/665⁽²⁾, che riguarda il ricorso per possibili violazioni del diritto comunitario sull'aggiudicazione degli appalti pubblici. Un inadempimento può ritenersi concluso soltanto quando lo Stato membro ha sia riconosciuto l'illegalità dell'azione, sia fatto cessare completamente la violazione.

⁽¹⁾ GUL 209, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 395, pag. 33.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Trendsoft (Irl) Ltd., presentato il 21 marzo 2003**(Causa C-127/03)**

(2003/C 112/35)

Il 21 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Flynn e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Trendsoft (Irl) Ltd.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di EUR 24 751,57 (ventiquattromilasettecentocinquantesette centesimi) corrispondente a EUR 21 303,00 a titolo di importo dovuto e EUR 3 448,57 a titolo di interessi di mora al 31 marzo 2003, al tasso del 6,09 % fino al 31 dicembre 2002 e al tasso dell'8,09 % successivamente;
- condannare la convenuta a pagare EUR 4,72 (quattro euro e settantadue centesimi) al giorno a titolo di interessi dal 1° aprile 2003 fino alla data di completo pagamento del debito;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 16, n. 3, dell'allegato finanziario al contratto, la convenuta si era impegnata, nel caso in cui il contributo finanziario totale dovuto per il progetto fosse inferiore ai pagamenti effettuati per il progetto, a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione.

Nel suo estratto finale consolidato delle spese del 23 settembre 1999 la Commissione ha indicato che non avrebbe preso in considerazione alcune spese reclamate e ha chiarito perché queste non erano ammissibili. La convenuta ha accettato l'estratto finale delle spese consolidato della Commissione con fax del 5 aprile 2000. Essa non contesta il suo obbligo di rimborsare gli importi indebitamente pagati dalla Commissione ma ha omesso di soddisfare tale obbligo ed è pertanto venuta meno all'obbligo che ad essa deriva dal contratto.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 26 marzo 2003

(Causa C-137/03)

(2003/C 112/36)

Il 26 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Contou-Durande, membro del servizio giuridico, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 dicembre 2000, 2000/77/CE⁽¹⁾, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato e di tale direttiva.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, le direttive vincolano lo Stato membro a cui si rivolgono per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato in questione ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta la necessità di adottare misure per conformarsi alla direttiva summenzionata.

La Commissione constata che a tutt'oggi la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie alla completa trasposizione della direttiva in questione nell'ordinamento giuridico greco.

⁽¹⁾ GU L 333 del 29 dicembre 2000, pag. 81.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica austriaca, proposto il 31 marzo 2003

(Causa C-147/03)

(2003/C 112/37)

Il 31 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Denis Martin, membro del servizio giuridico della Commissione europea, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica austriaca.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica austriaca, non avendo adottato le misure necessarie a garantire che i titolari di diplomi di istruzione secondaria ottenuti in altri Stati membri abbiano accesso all'istruzione superiore o universitaria austriaca alle stesse condizioni dei titolari di diplomi ottenuti in Austria, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE;
2. condannare la Repubblica austriaca alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base alla normativa sull'accesso all'istruzione superiore o universitaria austriaca, i titolari di diplomi di istruzione secondaria ottenuti in altri Stati membri, oltre l'esistenza delle generali condizioni di accesso all'istruzione superiore o universitaria, devono dimostrare di soddisfare le specifiche condizioni che consentono l'accesso diretto all'insegnamento prescelto stabilite dallo Stato membro che ha rilasciato tali diplomi. Una siffatta normativa viola gli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE. Da un lato, l'accesso dei titolari di diplomi ottenuti in altri Stati membri a determinati indirizzi di studio presso istituti di istruzione superiore o università austriaci viene incontestabilmente subordinato ad una condizione non prevista per i titolari di diplomi ottenuti in Austria. Dall'altro, tale normativa conduce, a seconda delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nello Stato di origine per l'accesso all'istruzione superiore o universitaria, ad un diverso trattamento dei cittadini di un altro Stato membro.

Ricorso della sig.ra Chantal Hectors contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) nella causa T-181/01 tra la sig. ra C. Hectors e il Parlamento europeo, proposto il 2 aprile 2003

(Causa C-150/03 P)

(2003/C 112/38)

Il 2 aprile 2003 la sig.ra Chantal Hectors, rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 23 aprile 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-181/01 tra la sig.ra C. Hectors e il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2003 nella causa T-181/01,
- di conseguenza, accogliere le conclusioni di primo grado della ricorrente e, pertanto,
 - annullare la decisione adottata dall'ADCC, in data sconosciuta, di nominare il sig. A. B. al posto di amministratore presso il gruppo PPE-DE del Parlamento europeo e la decisione, adottata in data sconosciuta, di non accogliere la candidatura della ricorrente a tale posto nonché, per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo della ricorrente, adottata in data 28 maggio 2001;
- condannare il convenuto a risarcire i danni valutati in EUR 60 554,7, con riserva di aumenti;
- condannare il convenuto a pagare tutte le spese del giudizio di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

- Il Tribunale ha violato il principio del «patere quam ipse legem fecisti» e il principio di legalità.

Nella sentenza il Tribunale considera a torto che, nell'ambito del suo potere esteso anche al merito, l'autorità delegata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«ADCC») è libera di organizzare colloqui con i candidati, laddove ciò non è previsto né dalla normativa interna in materia di nomina in ruolo di agenti temporanei né dall'avviso di posto vacante in parola.

- Il Tribunale ha violato il principio generale di motivazione.

Nella sentenza il Tribunale considera a torto che la decisione dell'ADCC di non nominare la ricorrente è stata sufficientemente motivata tramite la menzione della normativa interna applicabile secondo la quale il presidente del gruppo politico interessato doveva scegliere uno tra i primi tre candidati iscritti nell'elenco degli idonei stilato dalla commissione esaminatrice.

- Il Tribunale ha violato l'art. 12 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Il Tribunale erroneamente non constata l'esistenza di un errore manifesto di valutazione in quanto non è accertato che abbia avuto luogo un esame delle qualifiche dei candidati.

- Il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento.

Nella sentenza il Tribunale considera erroneamente che la ricorrente non ha dimostrato una presunzione di discriminazione diretta o indiretta fondata sul fatto che essa era incinta di sei mesi all'epoca del procedimento di nomina in ruolo.

Ricorso presentato dal sig. Karl L. Meyer il 2 aprile 2003 contro la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-333/01, K. Meyer contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-151/03 P)

(2003/C 112/39)

Il 2 aprile 2003 il sig. Karl L. Meyer, rappresentato dall'avv. Jean-Dominique des Arcis, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-333/01, Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i punti 38, 39 e 40 della sentenza del Tribunale 13 febbraio 2003;
- modificare e correggere conseguentemente i punti 41-47 della sentenza;
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

— Irregolarità del procedimento

Il Tribunale ha snaturato la causa come impostata dal ricorrente, in quanto la sentenza non fa menzione delle prove da lui dedotte e riportate nella relazione d'udienza. La sentenza snatura, inoltre, lo svolgimento dell'udienza dinanzi al Tribunale.

— Violazione del diritto comunitario

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l'art. 125 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, non contempla i progetti agricoli tra quelli che possono essere finanziati mediante fondi comunitari. Il Tribunale ha ignorato le prove dedotte a tal fine dal ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha violato la Carta dei diritti fondamentali nonché il diritto della difesa interpretando erroneamente le censure formulate dal ricorrente.

Cancellazione dal ruolo della causa C-26/02 ⁽¹⁾

(2003/C 112/40)

Con ordinanza 26 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-26/02: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea.

(¹) GU C 68 del 16.3.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-254/02 ⁽¹⁾

(2003/C 112/41)

Con ordinanza 25 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-254/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT & Duties Tribunal, London Tribunal Centre): Fast Forward Resources plc contro Commissioners of Customs and Excise.

(¹) GU C 202 del 24.8.2002.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2003/C 112/42)

Nel corso della conferenza plenaria del 2 aprile 2003 il Tribunale di primo grado ha deciso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di procedura del Tribunale, di assegnare il giudice sig.ra Martins Ribeiro alla Prima Sezione, alla Prima Sezione ampliata e alla Quinta Sezione ampliata, per il periodo fino al 30 settembre 2003.

Di conseguenza la composizione delle sezioni stabilita il 4 luglio 2002 (GU C 202, del 24 agosto 2002, pag. 19) è modificata nel modo seguente:

Prima sezione

Sig. Vesterdorf, presidente di sezione, sig. Legal e sig.ra Martins Ribeiro, giudici.

Prima sezione ampliata

Sig. Vesterdorf, presidente di sezione, sig. Azizi, sig. Jaeger, sig. Legal e sig.ra Martins Ribeiro, giudici.

Quinta sezione ampliata

Sig. García-Valdecasas, presidente di sezione, sig.ra Lindh, sig. Cooke, sig. Legal e sig.ra Martins Ribeiro, giudici.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 marzo 2003

nella causa T-254/99: Maja Srl contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Regolamento (CEE) n. 4028/86 — Contributo finanziario comunitario — Cessione dell'azienda — Esecuzione del progetto — Procedura intesa alla soppressione del contributo — Ricorso di annullamento»)

(2003/C 112/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-254/99, Maja Srl, già Ca'Pasta Srl, con sede in Padova, rappresentata dagli avv.ti P. Piva, R. Mastroianni e

G. Arendt, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora C. Cattabriga e signor A. Dal Ferro), avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 5 agosto 1999, C(1999) 2183, con cui, da un lato, viene soppresso il contributo finanziario concesso alla ricorrente con la decisione della Commissione 29 aprile 1991, C(91) 654/87, nell'ambito del progetto IT/0166/91/01, intitolato «Ammodernamento di una unità di produzione in acquicoltura a Contarina (Veneto)» e, dall'altro, si ingiunge alla ricorrente di restituire alla Commissione la somma di ITL 420 810 718 (EUR 217 330,59), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 12 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 34 del 5.2.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 marzo 2003

nella causa T-319/99: Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Servizio sanitario nazionale — Ritardi nei pagamenti delle fatture — Denuncia dei fornitori — Nozione di impresa»)

(2003/C 112/44)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-319/99, Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti R. García-Gallardo Gil-Fournier, G. Pérez Olmo e dal sig. D. Domínguez Pérez, contro Commissione delle Comunità

europee (agenti: signori W. Wils, É. Gippini-Fournier e J. Rivas Andrés), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 1999 [SG(99) D/7.040] che respinge una denuncia ai sensi dell'art. 82 CE, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Azizi, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 4 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 79 del 18.03.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 marzo 2003

nella causa T-56/00: Dole Fresh Fruit International Ltd contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Banane — Organizzazione comune dei mercati — Decisione 94/800/CE — Regolamento (CE) n. 478/95 — Regime delle licenze di esportazione — Ricorso per risarcimento danni»)

(2003/C 112/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 febbraio 2003

nella causa T-20/00 OP, Commissione delle Comunità europee contro Ivo Camacho-Fernandes (¹)

(Dipendenti — Malattia professionale — Irregolarità del parere della commissione medica — Opposizione ad un sentenza pronunciata in contumacia)

(2003/C 112/45)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-20/00 OP, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e J.-L. Fagnart), contro Ivo Camacho-Fernandes, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso la sentenza del Tribunale 15 novembre 2000, causa T-20/00, Camacho-Fernandes/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-249 e II-1149) pronunciata in contumacia, di annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 1999 con la quale quest'ultima ha rifiutato di riconoscere l'origine professionale del cancro polmonare che ha determinato il decesso della moglie del sig. Camacho-Fernandes, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. M. Vilaras e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'opposizione è respinta.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 122 del 29.4.00.

Nella causa T-56/00, Dole Fresh Fruit International Ltd, con sede in San José (Costa Rica), rappresentata dal sig. B. O'Connor, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori S. Marquardt e J.-P. Hix) e Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signori P. Oliver e C. Van der Hauwaert, successivamente signori L. Visaggio e K. Fitch), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa del regime delle licenze di esportazione introdotto dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 1 marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.*

(¹) GU C 135 del 13.05.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 marzo 2003

nella causa T-57/00: Banan-Kompaniet AB e Skandinaviska Bananimporten AB contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Banane — Organizzazione comune dei mercati — Decisione 94/800/CE — Regolamento (CE) n. 478/95 — Regime delle licenze di esportazione — Ricorso per risarcimento danni»)

(2003/C 112/47)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-57/00, Banan-Kompaniet AB, con sede in Stoccolma (Svezia), Skandinaviska Bananimporten AB, con sede in Arsta (Svezia), rappresentate dal sig. B. O'Connor, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori S. Marquardt e J.-P. Hix) e Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signori P. Oliver e C. Van der Hauwaert, successivamente signori L. Visaggio e K. Fitch), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa del regime delle licenze di esportazione introdotto dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 135 del 13.05.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 febbraio 2003

nella causa T-183/00: Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di lavori — Inesistenza della decisione impugnata — Motivazione della decisione di aggiudicazione — Criteri di aggiudicazione — Ricorso di annullamento — Responsabilità extracontrattuale della Comunità»)

(2003/C 112/48)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-183/00, Strabag Benelux NV, con sede in Stabroek (Belgio), rappresentata dagli avv.ti A. Delvaux e V. Bertrand, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signor F. van Craeynest, signora M. Arpio Santacruz e signor J. Stuyck), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 12 aprile 2000 di aggiudicare alla società Entreprises Louis De Waele l'appalto che aveva costituito oggetto del bando di gara n. 107865 pubblicato il 30 luglio 1999 (GU S 146) per la realizzazione di lavori generali di ristrutturazione e di manutenzione degli edifici del Consiglio e, dall'altra, una domanda di risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente in seguito al comportamento del Consiglio, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 25 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese oltre al quelle sostenute dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 273 del 23.09.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 marzo 2003

nella causa T-186/00: Conserve Italia Soc. Coop. rl contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Orientamento" — Soppressione di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio di proporzionalità — Motivazione»)

(2003/C 112/49)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-186/00, Conserve Italia Soc. Coop. rl, con sede in San Lazzaro di Savena, rappresentata dagli avv.ti M. Averani, A. Pisaneschi e S. Zunarelli, con domicilio eletto in Lussembur-

go, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signor L. Visaggio, quindi signora C. Cattabriga e M. Moretto) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2000, C (2000) 1099, che sopprime il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «Orientamento», per il progetto n. 9 (beneficiario: Massalombarda Colombani SpA), nel quadro del programma operativo n. 91.CT.IT.01 approvato con la decisione della Commissione 28 ottobre 1991, C (91) 2255/6, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 11 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 285 del 7.10.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 febbraio 2003

nella causa T-329/00: Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

«Dazi doganali — Importazione di carne bovina proveniente dall'America del Sud — Art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Domanda di sgravio dei dazi all'importazione — Diritti della difesa — Situazione particolare»

(2003/C 112/50)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-329/00, Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH, con sede in Troisdorf (Germania), rappresentata dall'avv. D. Ehle, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori X. Lewis e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2000 con cui si constata che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 49/99), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 25 luglio 2000 con cui si constata che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 49/99) è annullata.*

- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 febbraio 2003

nelle cause T-344/00 e T-345/00: CEVA Santé animale SA e Pharmacia Entreprises SA contro Commissione delle Comunità europee (¹)

«Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Medicinali veterinari — Domanda di inclusione del "progesterone" nell'elenco delle sostanze per cui non risulta necessario stabilire un limite massimo di residui — Parere del comitato per i medicinali veterinari (CMV) — Riesame da parte del CMV — Omessa adozione da parte della Commissione di un progetto di misure — Ricorso in carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità della Comunità — Nesso di causalità — Sentenza interlocutoria»

(2003/C 112/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-344/00 e T-345/00, CEVA Santé animale SA, con sede in Libourne (Francia), e Pharmacia Entreprises SA, già Pharmacia & Upjohn SA, con sede in Lussemburgo, rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), con sede in Bruxelles, rappresentata da ll'avv. A. Vandencastele, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, nella causa T-345/00, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori T. Christoforou e M. Shotter), avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta a far dichiarare, conformemente all'art. 232 CE, che la Commissione, avendo omesso di adottare le misure necessarie ad includere la sostanza progesterone nell'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio del 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18 agosto 1990, pag. 1), è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del diritto comunitario e, dall'altro, una domanda diretta ad ottenere il pagamento dei danni, conformemente agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 26 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non v'è più luogo a procedere sui ricorsi in carenza.
- 2) L'inerzia della Commissione tra il 1° gennaio 2000 ed il 25 luglio 2001 è idonea a far sorgere la responsabilità della Comunità.
- 3) Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro sei mesi dalla pronuncia della presente sentenza, la quantificazione dell'entità dell'indennizzo stabilita di comune accordo.
- 4) In difetto di accordo le parti faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro conclusioni in merito alla quantificazione del danno risultante dall'inerzia della Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 25 luglio 2001.
- 5) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 45 del 10.2.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 febbraio 2003

nella causa T-4/01: Renco SpA contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Capitolato d'oneri — Criteri di aggiudicazione — Motivazione della decisione di aggiudicazione — Errori manifesti di valutazione — Responsabilità extracontrattuale della Comunità»)

(2003/C 112/52)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-4/01, Renco SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti D. Philippe e F. Apruzzi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signor F. van Craeynest, signora M. Arpio Santacruz e signor J. Stuyck), avente ad oggetto un ricorso volto al risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente a seguito della decisione del Consiglio di non aggiudicarle l'appalto di cui al bando di gara n. 107865 emesso il 30 luglio 1999 (GU S 146) per la realizzazione di lavori generali di sistemazione e di manutenzione negli uffici del Consiglio, che hanno formato oggetto del bando di gara d'appalto n. 107865 del 30 luglio 1999 (GU S 146) emesso da quest'ultimo, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J. D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 25 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal Consiglio.

(¹) GU C 79 del 10.3.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 marzo 2003

nella causa T-24/01, Claire Staelen contro Parlamento europeo (¹)

(Funzionari — Concorso generale — Prove eliminatorie — Potere della giuria di discostarsi dalle soglie minime di punti richiesti dal bando di concorso — Prove di natura comparativa — Ricevibilità)

(2003/C 112/53)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-24/01, Claire Staelen, agente temporaneo presso il Parlamento europeo, residente a Bridel (Lussemburgo), con l'avv. J. Choucroun, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro il Parlamento europeo (agenti: sigg. J. F. de Wachter e D. Moore), avente ad oggetto, a titolo principale, una domanda d'annullamento della decisione della giuria di concorso EUR/A/151/98 che rifiuta alla ricorrente l'accesso alle prove successive alla prova VII A. d) di tale concorso e, a titolo sussidiario, una domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito, il Tribunale (Quarta sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: J. Palacio Gonzáles, amministratore principale, ha pronunciato il 5 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della giuria di concorso EUR/A/151/98 che rifiuta alla ricorrente l'accesso alle prove successive alla prova VII A. d) di tale concorso è annullata.
- 2) Il Parlamento sopporterà le proprie spese, nonché quelle della ricorrente, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 95 del 24.3.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**26 febbraio 2003****nella causa T-59/01, Albert Nardone contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(Ricorso d'annullamento — Ex funzionario — Domanda di pensione per invalidità)**

(2003/C 112/54)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-59/01, Albert Nardone, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Piértrain (Belgio) con gli avv.ti J. R. Iturriagoitia Bassas e K. Delvolvé, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sigg. J. Currall), avente ad oggetto, a titolo principale, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione del 20 marzo 2000 che nega al ricorrente la concessione di una pensione di invalidità, il Tribunale (Prima sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. N. J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 26 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 173 del 16.6.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**27 febbraio 2003****nella causa T-61/01: Vendedurías de Armadores Reunidos, SA contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(«Pesca — Contributo finanziario comunitario — Sospensione del contributo — Ricorso per risarcimento»)**

(2003/C 112/55)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-61/01, Vendedurías de Armadores Reunidos, SA, con sede in Huelva (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J.-R. García-Gallardo, Gil-Fournier e D. Domínguez Pérez, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora S. Pardo Quintillán e signor J. Guerra Fernández), avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno arrecato dalla sospensione illegittima del contributo assegnato al progetto

della società mista di pesca SM/ESP/18/93, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 marzo 2003****nella causa T-128/01: DaimlerChrysler Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** ⁽¹⁾**(«Marchio comunitario — Marchio figurativo — Rappresentazione di una calandra di veicolo — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio privo di carattere distintivo»)**

(2003/C 112/56)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-128/01, Daimler Chrysler Corporation, con sede in Auburn Hills, Michigan (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. T. Cohen Jehoram, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl e O. Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 21 marzo 2001 (procedimento R 309/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione 21 marzo 2001 (procedimento R 309/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.*
- 2) *Il convenuto è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 febbraio 2003

nella causa T-145/01, Benito Latino contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Funzionari — Malattia professionale — Regolarità del parere della commissione medica — Prova dell'origine professionale della malattia — Incertezza scientifica — Regolarità del procedimento prima del deferimento alla commissione medica)

(2003/C 112/57)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-145/01, Benito Latino, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Sérignac-Peboudou (Francia) con gli avv. ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e J. L. Fagnart), avente ad oggetto un'istanza di annullamento della decisione della Commissione 10 agosto 2000, che respinge la domanda del ricorrente volta al ricinascimento dell'origine professionale delle sue lesioni artritiche e che pone a suo carico gli onorari e le spese accessorie del medico designato dal ricorrente nella commissione medica, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico che compone tale commissione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. N. J. Forwood e J. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, ha pronunciato il 26 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 10 agosto 2000 è annullata nella parte in cui pone a carico del ricorrente gli onorari e le spese accessorie del medico designato dal ricorrente stesso nella commissione medica, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico.
- 2) Il ricorso è respinto per la parte ulteriore.
- 3) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 245 del 1.9.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 febbraio 2003

nella causa T-164/01, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità»)

(2003/C 112/58)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-164/01, Arnaldo Lucaccioni, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St-Leonard-on-Sea (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti M. Cimino e F. Apruzzi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall assistito dall'avv. A. Dal Ferro), avente ad oggetto il risarcimento, in base al diritto comune della responsabilità extracontrattuale applicabile nell'ambito dell'art. 236 CE, dei danni morali e biologici subiti dal ricorrente, in seguito a illeciti della Commissione, nel periodo precedente l'insorgere della sua malattia professionale, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N. J. Forwood, H. Legal, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 26 febbraio 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 275 del 29.9.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 marzo 2003

nella causa T-194/01: Unilever NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Forma di un prodotto per lavastoviglie — Pasticca ovoidale — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2003/C 112/59)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-194/01, Unilever NV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard e

A. Renck, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori F. López de Rego e J. F. Crespo Carrillo), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 maggio 2001 (procedimento R 1086/2000-1), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 5 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 303 del 27.10.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 febbraio 2003

nella causa T-212/01: Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale — Aggravamento delle lesioni — Cumulo del capitale e dell'indennità previsti rispettivamente dagli artt. 12 e 14 della regolamentazione comune)

(2003/C 112/60)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-212/01, Arnaldo Lucaccioni, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in St. Leonard-on-Sea (Regno Unito), rappresentato dall'avv. J. R. Iturriagoitia Bassas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e J.-L. Fagnart), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2000, con la quale quest'ultima interrompeva il procedimento di esame di una domanda diretta all'accertamento dell'aggravamento della malattia professionale del ricorrente e si rifiutava di dar seguito a tale domanda, nonché una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. M. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. N. J. Forwood e H. Legal, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 26 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione, notificata al ricorrente con lettera 16 novembre 2000, di interrompere il procedimento previsto dall'art. 22 della regolamentazione comune e di non dar seguito alla domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'accertamento di un aggravamento della sua malattia professionale, è annullata.*

- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 331, del 24.11.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 marzo 2003

nella causa T-237/01: Alcon Inc contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedura di annullamento — Vocabolo “BSS” — Art. 51 del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 — Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso — Artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94»)

(2003/C 112/61)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-237/01, Alcon Inc, già Alcon Universal Ltd, con sede in Hünenberg (Svizzera), rappresentata dai sigg. H. Porter, solicitor, e C. Morcom, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signora S. Laitinen), interveniente dinanzi al Tribunale: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, con sede in Olching (Germania), rappresentata dall'avv. S. N. Schneller, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 13 luglio 2001 (procedimento R 273/2000-1), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 5 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 369 del 22.12.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**4 marzo 2003****nella causa T-316/02, Marie Claude Girardot contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(Funzionari — Ricorso di annullamento — Diniego di ammissione alle prove di un concorso — Irregolarità del procedimento amministrativo preliminare — Irricevibilità manifesta del ricorso d'annullamento)**

(2003/C 112/62)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-316/02, Marie Claude Girardot, residente in L'Haye les Roses (Francia) con l'avv. É. Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg.re F. Clutche-Duvieusart e H. Tserepa-Lacombe), avente ad oggetto un'istanza d'annullamento del rigetto della candidatura della ricorrente alle prove del concorso interno COM/R/502211/01, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. M. Jung, ha pronunciato il 4 marzo 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 305 del 7.12.2002.

Ricorso della Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 20 febbraio 2003

(Causa T-57/03)

(2003/C 112/63)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 febbraio 2003 la Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG), con sede in Marseille (Francia), rappresentata dall'avv.ta Katia Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. I sig.ri Frank Dann e Andreas Backer, Frankfurt am Main (Germania), erano anch'essi parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 5 dicembre 2002 nel fascicolo R 1072/2000-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedenti il marchio comunitario: Frank Dann e Andreas Backer

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Il marchio verbale «HOOLIGAN» — domanda n. 7179, depositata per prodotti della classe 25

Titolare del diritto di marchio e del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Il marchio denominativo francese ed il marchio denominativo internazionale «OLLY GAN» registrati tra l'altro per prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 nonché della nozione legale di rischio di confusione.

Ricorso della società Olympic Airways contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 febbraio 2003

(Causa T-68/03)

(2003/C 112/64)

(Lingua di processo: il greco)

Il 24 febbraio 2003, la società Olympic Airways, con sede in Leoforos Syngrou 96-100, 117 41, Atene, Grecia, rappresentata dagli avv.ti Denis Waelbroek, Efthymios Bourtzalas, Julian Ellison, Mathew Hall, Andreas Kalogeropoulos, Charis Tagaras e Aristēdis Chiotelis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in tutto o in parte, ai sensi degli art. 230-231 del Trattato CE, la decisione della Commissione 11 dicembre 2002 (C(2002) 4831 def.) relativa a un aiuto concesso dalla Grecia alla ricorrente.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una compagnia aerea con sede in Grecia. Con la decisione impugnata sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, taluni aiuti alla ristrutturazione concessi dalla Grecia alla ricorrente, in quanto non erano più rispettate le condizioni alle quali la decisione 1999/332/CE aveva subordinato tali aiuti. La stessa decisione dichiarava incompatibili con il mercato comune i nuovi aiuti concessi dalla Grecia alla ricorrente, sotto forma di tolleranza di fronte al fatto che la ricorrente continuava a non pagare i contributi per la previdenza sociale, l'IVA, la tassa denominata «spatosimo», nonché le tasse e i canoni di affitto dovuti agli aeroporti. La convenuta ha ingiunto alla Grecia di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la ricorrente gli aiuti summenzionati.

La ricorrente invoca i motivi seguenti a sostegno del suo ricorso:

- errori manifesti di apprezzamento e di valutazione, violazioni dell'obbligo di motivazione, errori di diritto, violazioni delle norme relative all'onere della prova nonché violazioni del diritto ad essere sentito per quanto riguarda le conclusioni della convenuta secondo le quali la Grecia avrebbe mancato di conformarsi a taluni degli impegni che si era assunti e che sono menzionati nelle decisioni 1999/332/CE e 94/696/CE. La ricorrente considera inoltre che vi sia stata violazione o erronea applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), del Trattato CE, in quanto la convenuta ha omesso di esaminare a sufficienza o correttamente se l'aiuto approvato nel 1998, potesse essere considerato conforme a tale articolo.
- errori manifesti di apprezzamento e di valutazione, violazioni dell'obbligo di motivazione, errori di diritto, violazione delle norme relative all'onere della prova, violazione del diritto ad essere sentito e violazione del principio di certezza del diritto per quanto riguarda le constatazioni effettuate dalla convenuta a proposito del nuovo aiuto accordato dalla Grecia alla ricorrente sotto forma di tolleranza per il mancato pagamento di tasse e canoni di affitto, come precedentemente esposto;
- sviamento di potere da parte della convenuta in quanto, secondo le affermazioni della ricorrente, il movente della decisione impugnata è il desiderio di dare «il colpo di grazia» alla ricorrente o almeno di indebolirla;

- la ricorrente afferma inoltre che l'ultima parte dell'aiuto di Stato autorizzato dalla decisione 1999/332/CE non è mai stata versata e che la convenuta era al corrente di tale fatto e lo aveva approvato; esso costituirebbe una modifica del programma di ristrutturazione approvata anche dalla convenuta. In base a tali affermazioni la ricorrente invoca una violazione del principio del legittimo affidamento e la violazione di un requisito essenziale di procedura da parte della convenuta, la quale attualmente allega una violazione del programma iniziale, mentre essa stessa aveva consentito a che tale programma non fosse completato. La ricorrente invoca altresì una violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto il mancato versamento dell'ultima parte dell'aiuto di Stato costituirebbe una sanzione da parte della convenuta, che avrebbe in tal modo esaurito, una volta per tutte, il suo diritto di imporre sanzioni.

Ricorso della Tokay Carbon Co., Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003

(Causa T-71/03)

(2003/C 112/65)

(Lingua di processo: l'inglese)

Il 3 marzo 2003 la Tokay Carbon Co., Ltd., Giappone, rappresentata dagli avv.ti Gerwin Van Gerven e Thomas Franchoo, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5083 finale nella pratica COMP/E-2/37.667 — Graffiti speciali, nella parte in cui infligge un'ammenda di EUR 6,97 milioni alla ricorrente o, in subordine, ridurre sostanzialmente tale ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto contro la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE nella pratica n. COMP/E-2/37.667 — Grafiti speciali in cui si constatava che talune imprese, inclusa la Tokay, avevano violato le regole di concorrenza CE/SEE fissando prezzi, scambiandosi informazioni commerciali, stabilendo condizioni di commercializzazione e ripartendo i clienti di grafite isostatica.

La ricorrente, un'impresa giapponese che fabbrica prodotti derivati dal carbone, non contesta i fatti relativi alla partecipazione alla violazione suddetta. Essa persegue l'annullamento o quanto meno la sostanziale riduzione dell'ammenda inflitta.

A sostegno della sua domanda la ricorrente sostiene che:

- la Commissione ha violato l'art. 253 CE, i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché il principio del non bis in idem e quello relativo ai limiti della sua competenza dato che non ha affatto preso in considerazione la quota di vendita e di mercato SEE nel determinare l'impatto sulla concorrenza della condotta di ciascuna impresa e l'entità dell'ammenda. Si sottolinea in proposito che, come produttore giapponese, la ricorrente è sempre stata molto meno attiva nel mercato SEE poiché il suo mercato naturale è l'Asia e l'Estremo Oriente.
- La Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione valutando erroneamente l'ampiezza del mercato interessato, nella misura in cui i dati su cui essa si è basata nella decisione impugnata suggeriscono da soli che la quota di mercato determinante per la ricorrente è inferiore al 10 % e ciononostante la Tokai Carbon Co., Ltd. è collocata nella categoria di imprese con una quota di mercato tra il 10 ed il 20 %.
- La Commissione non ha applicato il «Leniency Notice» non riconoscendo alla Tokai un motivo di clemenza per la riduzione dell'ammenda a norma del capitolo C in quanto la ricorrente aveva dedotto per prima le prove decisive con riguardo al periodo durante il quale la UCAR International Inc. non era tra i partecipi al cartello.

Ricorso della Toyo Tanso Co., Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003

(Causa T-72/03)

(2003/C 112/66)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 marzo 2003 la Toyo Tanso Co., Ltd., Osaka, Giappone, rappresentata dagli avv.ti Jean-François Bellis e Stephanie Reinart, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ridurre sostanzialmente tale ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una piccola società giapponese specializzata nella produzione di grafiti speciali. Con la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, nella pratica COMP/E-2/37.667 — Grafiti speciali, quest'ultima ha constatato che la ricorrente è stata partecipe insieme ad altre sette compagnie di una violazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE e dell'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE per quanto riguarda una specialità di grafite isostatica. La ricorrente chiede la riduzione della multa inflittale ex art. 3 della decisione.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa e leso molti principi di diritto comunitario, quali i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e certezza del diritto.

Secondo la ricorrente la Commissione si è riferita a torto, quale base di partenza per calcolare l'ammenda della medesima, esclusivamente al volume di affari su scala mondiale ed alla quota di mercato. La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato i diritti della difesa, giacché la presentazione di osservazioni da parte della ricorrente avrebbe indicato che il cartello al di fuori del SEE esulava dalla sua portata, ed ha omesso di far luce sul significato eventualmente attribuito dalla Commissione al volume di affari su scala mondiale ed alla quota di mercato nel determinare la base di partenza per l'ammenda. Ad avviso della ricorrente la violazione non sarebbe stata di portata mondiale e la Commissione oltrepasserebbe la sua competenza basandosi su tale fattore al fine di determinare la base di partenza per il calcolo dell'ammenda.

La ricorrente asserisce inoltre che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione la più ridotta dimensione totale della ricorrente, in confronto a quella delle altre imprese partecipi della violazione allorché ha determinato la base di partenza per il calcolo dell'ammenda. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto applicare alla ricorrente una correzione verso il basso.

Da ultimo la ricorrente fa valere che la sua collaborazione all'inchiesta le dava titolo ad una riduzione del 50 % piuttosto che del 35 %. La ricorrente afferma che ha volontariamente fornito alla Commissione prove dimostranti che la violazione era iniziata prima del momento a partire da cui essa era già nota alla Commissione.

**Ricorso del BANCO COMERCIAL DOS AÇORES, SA
contro la Commissione delle Comunità europee proposto
il 28 febbraio 2003**

(Causa T-75/03)

(2003/C 112/67)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 28 febbraio 2003 il BANCO COMERCIAL DOS AÇORES, SA, con sede in Ponta Delgada, Azzorre, Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, Edificio BCA, rappresentato dai sigg. Carlos Botelho Moniz e Margarida Rosado da Fonseca, advogados, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la parte finale dell'art. 1 nonché gli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime che adatta il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione Autonoma delle Azzorre relativamente alle riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito, in quanto tali disposizioni si riferiscono alle imprese che esercitano le attività finanziarie previste dalla sezione J (codici 65, 66 e 67) della Nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1.1);
- condannare la Commissione delle Comunità europee all'integralità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata considera compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi sotto forma di riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito previste dal regime fiscale delle Azzorre, ad eccezione dei servizi finanziari.

Il ricorrente si basa sui seguenti motivi:

- errore di diritto nell'applicazione dell'art. 87 del Trattato CE: la misura in questione ha carattere generale e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE. In ogni caso, la Commissione non ha dimostrato se risulti soddisfatta la condizione relativa all'incidenza sul commercio intracomunitario;
- errore sui presupposti della decisione: sulle imprese del settore finanziario incidono, nella stessa misura delle imprese degli altri settori di attività, dagli svantaggi strutturali riconosciuti nella decisione impugnata;
- vizio di forma per motivazione insufficiente;
- violazione del principio di uguaglianza;
- violazione del principio della certezza del diritto e del principio del legittimo affidamento.

Ricorso di Feralpi Siderurgica S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2003

(Causa T-77/03)

(2003/C 112/68)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 4 marzo 2003, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Gian Michele Roberti, dall'Avv. Alessandra Franchi e dall'Avv. Isabella Perego, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare totalmente o parzialmente la Decisione della Commissione del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato);
- annullare o ridurre l'ammenda comminata ai sensi dell'art.2 della Decisione medesima;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S. P./ Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa appena menzionata.

Ricorso della Haladjian Frères contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2003

(Causa T-78/03)

(2003/C 112/69)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 marzo 2003 la società Haladjian Frères, avente sede in Sorgues (Francia), rappresentata dall'avv. Nicole Coutrelis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- constatare, conformemente all'articolo 232 del Trattato, che la Commissione, ha omesso di adottare una decisione in seguito alla denuncia presentata il 18 ottobre 1993 dalla società Haladjian;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato alla Commissione, circa dieci anni fa, una denuncia relativa alla violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE da parte della Caterpillar. La ricorrente sostiene che l'esame della pratica è stato inusualmente lungo e che soltanto otto anni dopo la denuncia la Commissione le ha inviato una lettera che comunicava la sua intenzione di respingere la denuncia. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale lettera e ha atteso un anno prima di diffidare la Commissione. Essa indica peraltro che la Commissione non ha ancora preso una posizione nel momento della proposizione del ricorso.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione aveva l'obbligo di agire in seguito alle osservazioni della ricorrente. Così la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento contro la società oggetto della denuncia oppure adottare una decisione definitiva che respingesse la denuncia.

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione non si è pronunciata in un termine ragionevole, poiché 16 mesi dopo che la ricorrente ha depositato le sue osservazioni e nove anni dopo la presentazione della denuncia iniziale, la Commissione non ha ancora preso una posizione definitiva.

Ricorso della società Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 febbraio 2003

(Causa T-79/03)

(2003/C 112/70)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 27 febbraio 2003, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Giardina, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione impugnata;
- in via subordinata, annullare o ridurre l'ammenda inflitta ad IRO nella Decisione;
- in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S. P./ Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa appena menzionata.

Ricorso della Mast-Jägermeister AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 3 marzo 2003

(Causa T-81/03)

(2003/C 112/71)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 3 marzo 2003, la Mast-Jägermeister AG con sede in Wolfenbüttel, Germania, rappresentata dall'avv. Chr. Drzymalla, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni). Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata la Licorera Zacapaneca SA, con sede in Zacapa, Guatemala.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima sezione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2002 (procedimento R 412/2002-1);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Licorera Zacapaneca SA
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Archio figurativo «VENADO» per merci delle classi 32 e 33 (tra altro: acque minerali, acqua addizionata con anidride carbonica e altre bevande analcoliche, Rum, liquori a base di rum, acquaviti) — Deposito n. 986455
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Il marchio figurativo di una testa di cervo con una croce per merci delle classi 18, 25, 32 e 33 (tra altro ombrelli, vestiti, bevande analcoliche, nella misura in cui rientrano nella classe 32, vini e bevande alcoliche) — Marchio 337337

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi di ricorso:

- Violazione dell'art. 73 del regolamento CE n. 40/94;
- erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94;
- valutazione della somiglianza dei marchi non pertinente.

Ricorso della Mast-Jägermeister AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni), proposto il 3 marzo 2003

(Causa T-82/03)

(2003/C 112/72)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 3 marzo 2003, la Mast-Jägermeister AG, con sede in Wolfenbüttel, Germania, rappresentata dall'avv. Chr. Drzymalla, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni). Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata la Licorera Zacapaneca SA, con sede in Zacapa, Guatemala.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima sezione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2002 (procedimento R 382/2002-1);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Licorera Zacapaneca SA
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «VENADO» per merci delle classi 32 e 33 (tra altro: acque minerali, acqua addizionata con anidride carbonica e altre bevande analcoliche, Rum, liquori a base di rum, acquaviti) — Deposito n. 986000
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Il marchio figurativo di una testa di cervo con una croce per merci delle classi 18, 25, 32 e 33 (tra altro ombrelli, vestiti, bevande analcoliche, nella misura in cui rientrano nella classe 32, vini e bevande alcooliche) — Marchio 337337
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi di ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> — Violazione dell'art. 73 del regolamento CE n. 40/94; — erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94; — valutazione della somiglianza dei marchi non pertinente.

Ricorso del sig. Maurizio Turco contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2003

(Causa T-84/03)

(2003/C 112/73)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 febbraio 2003 il sig. Maurizio Turco, rappresentato dagli avv.ti O.W. Brouwer e Thomas Janssens, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto che rifiuta al ricorrente l'accesso a talune proposte legislative che individuano la posizione degli Stati membri e ad un parere legale redatto dal Servizio giuridico del Consiglio;
- condannare il Consiglio alle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un membro italiano del Parlamento europeo. Il 22 ottobre 2002 il ricorrente ha presentato una domanda al convenuto richiedendo l'accesso ai documenti figuranti all'ordine del giorno della 2455^a riunione del Consiglio (Giustizia e Affari interni) tenuta a Lussemburgo il 14 e 15 ottobre 2002. Nella sua risposta del 5 novembre 2002 il convenuto ha indicato che si sarebbe potuto accordare l'accesso totale alla maggior parte dei documenti richiesti dal ricorrente. Tuttavia, con riguardo a tre proposte legislative, il convenuto ha indicato che al ricorrente poteva essere accordato solo l'accesso parziale ed in particolare l'accesso medesimo non poteva essere accordato per quelle parti delle proposte che individuano le posizioni adottate dalle delegazioni nazionali a proposito delle materie in discussione. Il convenuto ha rifiutato inoltre di accordare l'accesso ad un quarto documento comprendente un parere legale del Servizio giuridico del convenuto.

A sostegno del ricorso il ricorrente fornisce i seguenti argomenti:

- rifiutando l'accesso ai documenti summenzionati, il convenuto ha violato l'art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento CE/1049/2001 ⁽¹⁾ nonché il principio di proporzionalità;
- il convenuto ha violato l'art. 253 CE e l'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento CE/1049/2001 nel senso che ha omissso di motivare in modo sufficiente la sua decisione;
- il ricorrente ha violato i diritti fondamentali politici e civili dei cittadini quali sono garantiti dalle convenzioni europee e dai trattati sull'Unione europea, in particolare l'art. 6 UE, censurando le posizioni degli Stati membri allorché agisce in qualità di legislatore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43).

Ricorso della società Holcim contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 marzo 2003

(Causa T-86/03)

(2003/C 112/74)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 marzo 2003 la società Holcim, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Marie-Pia Hutin-Houillon, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione al pagamento dell'importo di EUR 1 488 287,50, corrispondente all'ammontare degli interessi da rimborsare alla società Holcim, subentrata nei diritti della società Cedest;
- maggiorare questo importo degli interessi moratori per il periodo compreso tra il 27 luglio 2000 e la data della pronuncia della presente sentenza;
- dichiarare che questi due importi produrranno interessi dalla data della pronuncia della presente sentenza sino all'integrale pagamento.

Motivi e principali argomenti

La decisione 94/815/CE della convenuta ha imposto alla società CEDEST SA un'ammenda di ECU 2 522 000 per violazione dell'art 85, n. 1, del Trattato CE [divenuto art. 81 CE]. A seguito di un ricorso di annullamento proposto dalla CEDEST (causa T-38/95), il Tribunale, con sentenza 15 marzo 2000, ha dichiarato l'annullamento della decisione controversa nella parte riguardante la CEDEST. A seguito di tale sentenza la convenuta ha rimborsato alla CEDEST l'importo capitale dell'ammenda, ma ha respinto la domanda della CEDEST relativa al pagamento degli interessi su tale somma per il periodo compreso tra il 7 maggio 1995 (pagamento dell'ammenda da parte della CEDEST) e il 27 luglio 2000 (rimborso dell'ammenda da parte della convenuta).

La ricorrente ha proposto il presente ricorso rilevando che essa subentra nei diritti della CEDEST a seguito di una fusione per incorporazione. A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere che il pagamento degli interessi moratori sull'importo capitale dell'ammenda, costituiva un provvedimento di esecuzione della decisione di annullamento che la convenuta era tenuta ad adottare, anche in assenza di illecito. Secondo la ricorrente l'astensione della convenuta al riguardo le consente, sul fondamento dell'art. 233, secondo comma, CE, di proporre un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE.

Ricorso della Intech EDM AG contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 marzo 2003

(Causa T-87/03)

(2003/C 112/75)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 5 marzo 2003, la società Intech EDM AG, rappresentata dall'avv. M. Karl, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 17 dicembre 2002 (caso COM/E-2/37.667 grafite speciale);
- in subordine, ridurre l'ammenda inflitta all'art. 3, lett. h), della decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è distributrice di grafite speciale pressata, ma non ne è produttrice. La sua attività in qualità di distributore sul mercato europeo di grafiti speciali viene effettuata sulla base di un accordo di cooperazione tra la stessa e la Ibiden Co. Ltd., produttore giapponese di grafite speciale isostatica. La convenuta contesta alla ricorrente, alla Intech EDM BV (ex società madre della ricorrente) nonché a vari produttori di grafite speciale isostatica (tra cui parimenti l'Ibiden) di aver partecipato ad un accordo continuativo e/o a pratiche concordate che avrebbero inciso sul mercato della grafite speciale isostatica nella Comunità europea e nello Spazio economico europeo. Secondo quanto accertato dalla convenuta, la ricorrente vi avrebbe partecipato dal febbraio 1994 al maggio del 1997 a livello europeo e regionale.

I motivi e gli argomenti corrispondono a quelli dedotti nella causa T-74/03 (Intech EDM BV/Commissione).

Ricorso della Fédération des Industries Condimentaires de France e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 marzo 2003

(Causa T-90/03)

(2003/C 112/76)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 marzo 2003 la Fédération des Industries Condimentaires de France, con sede in Parigi (Francia), la Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort, con sede in Millau (Francia), il Comité Économique Agricole Régional Fruits et Légumes de Bretagne, con sede in St-Martin-des-Champs (Francia) e il Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras, con sede in Parigi, rappresentati dagli avv.ti Michel-Jean Jacquot e Olivier Prost, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a risarcire i ricorrenti (compresi i loro membri che hanno subito danni), per i danni materiali subiti per il periodo dal 29 luglio 1999 al 9 luglio 2002, per un importo di EUR 9 805 251 quanto alla Fédération des Industries Condimentaires de France, di EUR 5 190 000 per la Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort, di EUR 33 451 860 per il Comité Économique Agricole Régional Fruits et Légumes de Bretagne e di EUR 4 925 000 per il Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras, o qualsiasi altro importo ritenuto idoneo o da integrare;
- condannare la Commissione a risarcire i ricorrenti (compresi i loro membri), per il danno morale subito per il periodo dal 29 luglio 1999 al 9 luglio 2002, per un importo di EUR 200 000 per ciascuno dei quattro ricorrenti, o qualsiasi altro importo ritenuto idoneo o da integrare;
- condannare la Commissione a risarcire i ricorrenti (compresi i loro membri che hanno subito danni), per i danni materiali subiti in seguito alla decisione adottata il 9 luglio 2002 (e sino all'esclusione dei prodotti dei ricorrenti dalla lista di misure americane), per un importo di EUR 3 268 417 all'anno quanto alla Fédération des Industries Condimentaires de France, di EUR 1 730 000 all'anno per la Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de

Roquefort, di EUR 11 150 620 all'anno per il Comité Économique Agricole Régional Fruits et Légumes de Bretagne e di EUR 1 641 666 all'anno per il Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras, o qualsiasi altro importo ritenuto idoneo o da integrare;

- condannare la Commissione a risarcire i ricorrenti (compresi i loro membri che hanno subito danni), per il danno morale subito in seguito alla decisione adottata il 9 luglio 2002 (e sino all'esclusione dei prodotti dei ricorrenti dalla lista di misure americane), per un importo di EUR 200 000 per ciascuno dei quattro ricorrenti (lesione della loro immagine negli Stati Uniti) e di EUR 200 000 per ciascuno dei quattro ricorrenti (attentato alla loro credibilità) o qualsiasi altro importo ritenuto idoneo o da integrare;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è il risarcimento del danno presuntivamente causato dall'asserita inerzia della Commissione di fronte alle misure di ritorsione prese dagli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC in seguito all'adozione da parte della Comunità di una normativa che vieta l'importazione di talune sostanze ad azione ormonica⁽¹⁾. Tali misure sono state applicate in maniera selettiva. Così, per la senape, il Roquefort, le scalogne ed il «foie gras» (prodotti interessati nella presente causa), le misure americane venivano applicate a tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito.

L'inerzia della Commissione deriverebbe dalla sua decisione 2002/604/CE che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America («USA») in relazione alle importazioni di senape preparata⁽²⁾. I ricorrenti hanno presentato un ricorso di annullamento⁽³⁾ avverso tale decisione.

I ricorrenti considerano che la responsabilità extracontrattuale della Commissione sorge:

- per effetto della sua inerzia in seguito all'adozione da parte degli Stati Uniti delle misure di cui trattasi. Essi fanno valere al riguardo la violazione degli artt. 113 e 211 CE asserendo che, con la sua inerzia, la Commissione ha approvato tacitamente le misure americane, rimettendo dunque in questione la stessa logica della politica commerciale comune.

— per effetto dell'adozione della sua decisione 9 luglio 2002. Su tale aspetto i ricorrenti si riferiscono ai motivi ed argomenti invocati nell'ambito della citata causa T-317/02.

(¹) V. segnatamente la direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/22/CE, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23 maggio 1996, pag. 3).

(²) GU L 195 del 24 luglio 2002, pag. 72.

(³) Causa T-317/02 (GU C 323 del 21 dicembre 2002, pag. 37).

Ricorso della SGL Carbon AG contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 2003

(Causa T-91/03)

(2003/C 112/77)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 10 marzo 2003 la società SGL Carbon AG, rappresentata dagli avv.ti M. Klusman e P. Niggemann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente produce vari prodotti in grafite, tra cui anche «grafite speciale». La convenuta contesta alla ricorrente e ad altri produttori e venditori di grafite speciale isostatica di aver partecipato a un accordo continuativo e/o a pratiche concertate che avrebbero inciso sul mercato della grafite speciale isostatica nella Comunità europea nonché nello Spazio economico europeo. Le infrazioni contestate riguardano essenzialmente il periodo compreso tra il luglio del 1993 e il febbraio del 1998. Inoltre, la convenuta contesta parimenti alla ricorrente e alla UCAR, un altro produttore di grafite speciale, un'altra

violazione dell'art. 81, n. 1, CE per aver partecipato, nel corso del periodo intercorrente tra il febbraio del 1993 e il novembre del 1996, ad accordi e pratiche concordate nel settore della grafite speciale estrusa. Con la decisione impugnata la convenuta ha inflitto alla ricorrente un'ammenda pari a EUR 18,94 milioni quanto al settore della grafite speciale pressata isostaticamente, nonché un'ammenda pari a EUR 8,81 milioni con riguardo al settore della grafite speciale estrusa.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi, vale a dire:

- la violazione del principio «non bis in idem» nonché del principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, la convenuta avrebbe violato il divieto della doppia pena, non avendo tenuto conto, nella decisione, delle ammende già inflitte nell' America del Nord, relativamente alla parte internazionale del cartello, ed avendo avviato un secondo procedimento sanzionatorio nel settore degli elettrodi in grafite nei confronti, inter alia, della ricorrente. In subordine, la ricorrente deduce che, anche qualora fosse consentito perseguire l'infrazione una seconda volta, la convenuta avrebbe tuttavia dovuto tener conto, nella fissazione dell'ammenda, delle ammende già inflitte.
- la violazione del diritto di difesa della ricorrente. La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la convenuta si sarebbe nuovamente pronunciata sulla partecipazione della LCL e della ricorrente alla violazione e che, conseguentemente, sarebbe stata negata alla ricorrente la possibilità di presentare utilmente osservazioni in merito nel procedimento amministrativo. Inoltre, il funzionario della Commissione responsabile della pratica ha dichiarato di non avere sufficiente conoscenza della lingua tedesca e di non aver, conseguentemente, tenuto totalmente conto degli argomenti dedotti dalla ricorrente.
- la violazione di forme sostanziali e il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, in quanto la convenuta avrebbe fondato la propria decisione su dati di mercato inesatti ed erronei.
- la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62/CEE, per erronea determinazione dell'ammenda. Secondo la ricorrente, la convenuta non avrebbe correttamente tenuto conto, nella determinazione dell'ammenda, della gravità della violazione, avrebbe erroneamente contestato alla ricorrente il ruolo di leader del cartello, avrebbe violato i limiti previsti per le ammende, non avrebbe tenuto conto dell'insolvibilità della ricorrente nonché dell'assenza di effetto dissuasivo e non avrebbe attribuito alla cooperazione della ricorrente il suo giusto valore.

La ricorrente sostiene inoltre l'illegittimità degli interessi relativi all'ammenda.

Ricorso del sig. Luis Escobar Guerrero contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2003

(Causa T-92/03)

(2003/C 112/78)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 marzo 2003 il sig. Luis Escobar Guerrero, residente a Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis, Étienne Marchal e Sébastien Orlandi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non iscrivere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 per l'esercizio di promozione 2002, decisione che risulta dalla pubblicazione sulle informazioni amministrative 17 maggio 2002, n. 40;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di motivazione. Egli invoca anche la violazione dell'art. 45 dello Statuto e dei principi di parità di trattamento, di vocazione alla carriera, di buona amministrazione e di buona gestione.

Ricorso del sig. Spyros Konidaris contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2003

(Causa T-93/03)

(2003/C 112/79)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 marzo 2003 il sig. Spyros Konidaris, residente a Overijse (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di respingere la candidatura del ricorrente al posto di grado A2 quale direttore presso la DG INFSO/B «Tecnologie della società dell'informazione: sistemi e servizi per i cittadini»;
- annullare la decisione della Commissione 29 marzo 2002 di nominare un altro candidato su tale posto;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente presso la Commissione, contesta la decisione della Commissione di respingere la sua candidatura al posto di direttore presso la DG INFSO/B «Tecnologie della società dell'informazione: sistemi e servizi per i cittadini».

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca:

- la violazione dell'obbligo di motivazione;
- la violazione degli artt. 4, 7, 27, terzo comma, 29, n. 1, lett. a) e 45 dello Statuto;
- la violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione;
- l'errore manifesto di valutazione;
- la violazione delle regole di condotta adottate dalla Commissione per coprire i posti di grado A1 e A2.

Egli fa valere inoltre che le necessarie esigenze professionali, quali fissate nell'avviso di posto vacante, sarebbero illegittime in quanto non garantirebbero l'assunzione del dipendente in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità alla luce delle mansioni da svolgere.

Ricorso di Ferriere Nord S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 marzo 2003

(Causa T-94/03)

(2003/C 112/80)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 10 marzo 2003, Ferriere Nord S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Wilma Viscardini, Gabriele Donà e Elena Perricone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare ex art. 230 del Trattato CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee del 17 dicembre 2002 C(2002) 5087 definitivo, notificata il 30 dicembre 2002, con la quale la ricorrente è stata condannata a pagare un'ammenda pari ad euro 3 750 000,00 all'esito di una procedura di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato)
- in via subordinata, annullare parzialmente la decisione C(2002) 5087 definitivo, con conseguente diminuzione dell'ammenda
- in ogni caso, condannare la Commissione delle Comunità europee al rimborso delle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S.P. c/ Commissione. I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa sopra menzionata. Si fa valere in particolare, oltre una violazione dei diritti della difesa, nella misura in cui la Comunicazione degli addebiti non avrebbe esaminato l'incidenza dell'intesa sugli scambi intracomunitaria, l'errata valutazione per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente all'intesa, nonché i prezzi base, i prezzi degli «extra» di dimensione e la limitazione della produzione e/o delle vendite.

Ricorso dell'Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 marzo 2003

(Causa T-95/03)

(2003/C 112/81)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'8 marzo 2003 l'Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio, con sede a Madrid, rappresentato dal sig. D. José María Jiménez Laiglesia e dalla sig.ra Marta Delgado Echevarría, letrados en ejercicio, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 13 novembre 2002 con la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni avverso la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto-Ley 6/2000 de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (disposizione transitoria del Regio decreto legge 6/2000 recante misure urgenti per l'intensificazione della concorrenza nei mercati di Beni e servizi);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nel presente procedimento che rappresentano in pratica la totalità delle stazioni di servizio esistenti in Spagna si oppongono all'inattività della Commissione dinanzi all'esonero di determinati ipermercati dal requisito di una autorizzazione da parte dell'amministrazione per modificare i vincoli urbanistici di edificabilità e di occupazione del suolo, introdotto nell'ordinamento giuridico spagnolo mediante la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto-Ley 6/2000 del 23 giugno recante misure urgenti di intensificazione della concorrenza nei mescoli dei beni e dei servizi.

L'obbiettivo dichiarato del detto esonero, che le ricorrenti ritengono integrare un aiuto, era quello di facilitare l'installazione di stazioni di servizio nelle aeree dei detti ipermercati, promuovendo così un aumento della concorrenza nel mercato delle forniture quantomeno di prodotti petroliferi in Spagna. La decisione oggetto del ricorso afferma che la misura denunciata non costituisce un aiuto di Stato, in quanto non implica un trasferimento di fondi pubblici.

A sostegno delle loro affermazioni, le ricorrenti deducono:

- che la misura oggetto del presente ricorso implica un arricchimento patrimoniale immediato e gratuito per i beneficiari, solo se si pensa alla rivalutazione eccezionale del suolo sul quale si insediano gli ipermercati, elimina gli oneri, le spese e gli atti amministrativi che in condizioni normali debbono affrontarsi per poter aprire una stazione di servizio e implica altresì la rinuncia da parte dello Stato e percepire le controprestazioni finanziarie o pecuniariamente quantificabili che verrebbero di norma applicate.
- errore manifesto di valutazione da parte della Commissione, per avere effettuato un'analisi parziale e errata della normativa nazionale in materia urbanistica che ha viziato la decisione sul trasferimento di fondi pubblici e la conseguente interpretazione dell'art. 87.1 del Trattato.

- errore manifesto di valutazione della giurisprudenza e della normativa comunitaria in relazione al requisito previsto dall'art. 87.1 del Trattato per cui gli aiuti debbono essere concessi dallo Stato o mediante risorse dello stato. Sotto questo aspetto viene affermato che nulla né nella giurisprudenza comunitaria, né nella normativa sugli aiuti di Stato consente di giungere alla conclusione che è necessario che le risorse alle quali le autorità nazionali rinunciano, si ritrovino riconosciute nel bilancio preventivo dello Stato.
- violazione del principio di buona amministrazione, per non avere la Commissione sollevato obiezione alla misura controversa avviando il formale procedimento di investigazione di cui all'art. 88.2 del Trattato.
- condannare la Commissione a versargli un risarcimento del danno morale da lui subito per un importo di EUR 10 000 valutato provvisoriamente e secondo equità;
- condannare la Commissione a pagargli, come risarcimento del pregiudizio arrecato alla carriera, un importo di un euro a titolo provvisorio;
- condannare la Commissione a rimborsargli le spese che ha sostenuto per la difesa nell'ambito dell'indagine e del suo reclamo amministrativo contro la decisione 17 maggio 2002;
- condannare la Commissione alle spese.

Le ricorrenti deducono altresì la violazione del dovere di motivazione.

Ricorso del sig. Manel Camós Grau contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 marzo 2003

(Causa T-96/03)

(2003/C 112/82)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 marzo 2003, il sig. Manel Camós Grau, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'OLAF 17 maggio 2002, che esclude uno degli ispettori dell'indagine dell'OLAF relativa all'IRELA, nella parte in cui essa mantiene tali quali gli atti d'indagine posti in essere e le decisioni relative alla condotta di quest'ultima adottate dal detto ispettore o con la sua partecipazione, senza riesaminarli, annullarli o prescrivere nuovi compiti d'indagine;
- annullare la decisione dell'OLAF 29 novembre 2002 che respinge implicitamente il suo reclamo amministrativo del 29 luglio 2002 contro la decisione 17 maggio 2002;

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è dipendente della convenuta. Tra il 1993 e il 1997 ha assistito il suo superiore gerarchico che faceva parte del Comitato esecutivo dell'Istituto per le relazioni latino-americane (IRELA). Al momento dell'avvio di un'indagine interna dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relativa all'IRELA, il ricorrente è stato informato che esisteva la possibilità che anch'egli fosse coinvolto in irregolarità finanziarie. Il ricorrente ha chiesto al direttore dell'OLAF di informarsi in merito ad un possibile conflitto d'interessi in capo ad uno degli ispettori e di adottare, se del caso, le misure necessarie per garantire l'obiettività dell'indagine. Con la decisione impugnata, il direttore dell'OLAF ha deciso di escludere dall'indagine il detto ispettore, ma ha mantenuto tali quali gli atti d'indagine posti in essere e le decisioni adottate dallo stesso o con la sua partecipazione.

A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente deduce quattro motivi:

- Violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, in quanto la decisione impugnata non gli è stata notificata e non è sufficientemente motivata;
- Violazione dell'obbligo di fornire la prova della regolarità dell'indagine;
- Errore manifesto di valutazione, in quanto la decisione impugnata sembra motivata dalla circostanza che l'ispettore interessato non avrebbe partecipato né al controllo, né alla gestione della causa in questione;
- Violazione dei principi di equità ed imparzialità delle indagini.

Ricorso di Ferriera Valsabbia S.p.A. e Valsabbia Investimenti S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2003**(Causa T-97/03)**

(2003/C 112/83)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 5 marzo 2003, Ferriera Valsabbia S.p.A. e Valsabbia Investimenti S.p.A., rappresentate e difese dagli avvocati Denis Fosselard, Piero Fattori e Gennaro d'Andria, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 della Decisione, per la parte che riguarda le ricorrenti;
- in subordine, annullare l'articolo 1 della Decisione nella misura in cui contesta alle ricorrenti di aver preso parte ad un'infrazione prima del 13 febbraio 1996;
- annullare l'articolo 2 della Decisione, per la parte che riguarda le ricorrenti;
- in subordine, modificare l'articolo 2 della Decisione allo scopo di annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S.P. c/Commissione⁽¹⁾. I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa sopra menzionata.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella GU.

Ricorso di Alfa Acciai S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2003**(Causa T-98/03)**

(2003/C 112/84)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 5 marzo 2003, Alfa Acciai S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Denis Fosselard, Piero Fattori e Gennaro d'Andria, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 della Decisione, per la parte che riguarda la ricorrente;
- in subordine, annullare l'articolo 1 della Decisione nella misura in cui contesta alla ricorrente di aver preso parte ad un'infrazione prima del 13 febbraio 1996;
- annullare l'articolo 2 della Decisione, per la parte che riguarda la ricorrente;
- in subordine, modificare l'articolo 2 della Decisione allo scopo di annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S.P. c/Commissione⁽¹⁾. I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa sopra menzionata.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella GU.

**Ricorso della Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée
contro la Commissione delle Comunità europee, proposto
il 14 marzo 2003**

(Causa T-100/03)

(2003/C 112/85)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 marzo 2003, la Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée, con sede in Avignone (Francia), con l'avv. François Martineau, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 24 gennaio 2003 della Commissione delle Comunità europee con cui si denunciava la convenzione relativa alla creazione di un Info Point Europa (IPE) sottoscritta il 13 ottobre 2000;
- condannare la convenuta alle «spese recuperabili» nella loro interezza.

Motivi e principali argomenti

L'associazione ricorrente nella presente causa è la stessa di cui alla causa T-43/03, Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée⁽¹⁾. Nella fattispecie essa rivolge il proprio ricorso contro la denuncia, da parte della Commissione, della convenzione conclusa con la ricorrente, relativa alla creazione di un INFO POINT EUROPA (IPE).

La controversa denuncia della convenzione di cui trattasi si fonderebbe esclusivamente su una asserita «perdita di fiducia» della Commissione nei confronti della ricorrente e su alcune disposizioni del nuovo regolamento finanziario.

A sostegno delle sue istanze, la ricorrente rileva:

- L'esistenza nella fattispecie di un errore di diritto, in quanto i motivi dell'atto controverso non rientravano nel novero di quelli che potevano legittimamente giustificare l'adozione alla luce delle disposizioni applicabili. Infatti, né la convenzione in questione né il suo allegato I relativo allo Statuto degli IPE né il nuovo regolamento finanziario prevedono la denuncia di una convenzione relativa alla creazione di un IPE in caso di perdita di fiducia della Commissione nei riguardi della controparte contraente.

- Il fatto che la Commissione, avendo incoraggiato lo sviluppo di azioni e pagato con un considerevole ritardo (un anno e mezzo) le somme stanziare, in particolare alla MEAM, avrebbe indebolito la posizione di quest'ultima. Pertanto, adottando la decisione impugnata, la convenuta sembra aver evitato una discussione che senza dubbio l'avrebbe riconosciuta parzialmente responsabile degli asseriti errori della MEAM, discussione peraltro necessaria e preliminare a una qualunque decisione di cessazione dell'attività IPE.

La ricorrente fa altresì valere la violazione del dovere di motivazione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata.

**Ricorso del Centro Informativo per la collaborazione tra
le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia —
CIS — in liquidazione contro la Commissione delle
Comunità europee, proposto il 14 marzo 2003**

(Causa T-102/03)

(2003/C 112/86)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 14 marzo 2003, il Centro Informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia — CIS — in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi e Giorgia Motta, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione del 15 novembre 2002 C(2002) 4155, relativa alla

soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) concesso sotto forma di sovvenzione globale per l'attività di un «Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti» con decisione C(93) 256/4 della Commissione del 16 febbraio 1993, rientrante nel Quadro Comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari — obiettivo n. 1 — della Regione Sicilia, e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere

- La violazione dell'art. 24 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro ⁽¹⁾, nella misura in cui il CIS non avrebbe provocato nella fattispecie alcuna volontaria distorsione della sovvenzione approvata, trovandosi semplicemente nell'impossibilità di completarla senza alcuna responsabilità propria ma per esclusiva responsabilità dell'amministrazione regionale siciliana che ha ritardato nella stipula della Convenzione tra la Convenuta e il CIS.
- La violazione dell'art. 14 di detta Convenzione, in quanto la Commissione avrebbe dovuto riconoscere il rimborso delle spese maturate, ancor più se si tiene conto del fatto che nella fattispecie l'intermediario non ha potuto realizzare le attività previste per fatti imprevedibili ed indipendenti dalla sua volontà.

Il ricorrente fa anche valere la violazione dei principi di forza maggiore, di proporzionalità e di legittimo affidamento, nonché l'esistenza nelle fattispecie di uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ GU L 374, del 31.12.1988, pag. 1.

Ricorso della sig.ra Triantafyllia Dionyssopoulou contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 17 marzo 2003

(Causa T-105/03)

(2003/C 112/87)

(Lingua processuale: il francese)

Il 17 marzo 2003, la sig.ra Triantafyllia Dionyssopoulou, domiciliata in Bruxelles (Belgio), con l'avv. François Renard, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto informativo definitivo relativo alla sig.ra Dionyssopoulou datato 20 dicembre 2002;
- condannare il Consiglio, a titolo di risarcimento danni, a un importo pari a EUR 8 000;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si oppone alle valutazioni contenute nel suo rapporto informativo definitivo per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2001.

Essa rileva a tale proposito la violazione della guida per la compilazione del rapporto informativo nonché un manifesto errore di valutazione. La suddetta violazione e tale errore manifesto deriverebbero in particolare dall'implicito addebito mosso dalla ricorrente di non aver potuto svolgere pienamente tutti gli incarichi del servizio per ragioni mediche.

Ricorso del sig. Hans Mc Auley contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 14 marzo 2003

(Causa T-106/03)

(2003/C 112/88)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 marzo 2003, il sig. Hans Mc Auley, domiciliato in Wezembeek-Oppem (Belgio), con gli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione relativa all'elaborazione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2001;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca due motivi:

- La violazione del dovere di riservatezza, dei principi di buona gestione e di buona amministrazione nonché dei principi di indipendenza e di imparzialità. Si asserisce che il rapporto informativo impugnato sarebbe stato redatto da un capo unità di cui il ricorrente aveva contestato la nomina dinanzi al Tribunale. Il ricorrente rileva che, in tal contesto, tale notatore si sarebbe dovuto astenere.
- La violazione dell'obbligo di motivazione, la violazione dei diritti della difesa e dell'art. 26 dello Statuto, nonché un errore manifesto di valutazione. Nell'ambito di tale motivo, il ricorrente osserva che il rapporto impugnato è stato redatto sulla base di dichiarazioni provenienti da persone non identificate, che non l'hanno sottoscritto, che i notatori non hanno consultato le persone proposte dal ricorrente e che il secondo notatore non ha fornito

alcuna spiegazione in merito alla soppressione delle valutazioni, favorevoli al ricorrente, del primo notatore.

Cancellazione dal ruolo della causa T-100/99 ⁽¹⁾

(2003/C 112/89)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 25 febbraio 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-100/99: Campina Melkunie B.V. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 246 del 28.8.99.

III

(Informazioni)

(2003/C 112/90)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 101 del 26.4.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 83 del 5.4.2003

GU C 70 del 22.3.2003

GU C 55 dell' 8.3.2003

GU C 44 del 22.2.2003

GU C 31 dell' 8.2.2003

GU C 19 del 25.1.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
